

## XCVIII.

## TORNATA DI MARTEDÌ 16 MAGGIO 1893

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

## INDICE.

<b>Atti vari:</b>	
Comunicazioni della Presidenza . . . . .	Pag. 3471
Disegno di legge ( <i>Presentazione</i> ):	
GRIMALDI: Note di variazioni a due bilanci . . . . .	3472
Relazioni ( <i>Presentazione</i> ):	
SANI G.: Lavori del Tevere e Agro Romano . . . . .	3472
CLEMENTINI: Condono di penali . . . . .	3504
<b>Disegno di legge:</b>	
Bilancio di grazia e giustizia ( <i>Seguito della discussione</i> ) . . . . .	
Oratori:	
BONACCI, <i>ministro guardasigilli</i> . . . . .	3481
	3495-99-3500-01-93-04
CHINERRI . . . . .	3497-99
DE FELICE-GUFFERDA . . . . .	3503
LUZZATTO RUCCARDO . . . . .	3496
POZZO . . . . .	3500-02
PUGLIESE . . . . .	3494-95
SCIACCA DELLA SCALA . . . . .	3479-95
TIEPOLO . . . . .	3501
<b>Giuramento del deputato GIORGINI . . . . .</b>	
<b>Interrogazioni:</b>	
Duplicazione di biglietti consorziali:	
Oratori:	
BONACCI, <i>ministro guardasigilli</i> . . . . .	3474-75
COLAJANNI NAPOLEONE . . . . .	3474-75
GRIMALDI, <i>ministro del tesoro</i> . . . . .	3472
	3475-76
Consorzio d'irrigazione dell'Agro veronese:	
Oratori:	
FAGIUOLI, <i>sotto-segretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	3476
LACAVA, <i>ministro di agricoltura e commercio</i> . . . . .	3477
LUCCHINI . . . . .	3478

## Petizioni.

5139. E. B. Paolini, Pietro Serventi ed altri 61 impiegati della Banca Romana chiedono che nel disegno di legge sul riordinamento degli Istituti di emissione siano efficacemente tutelati i diritti acquisiti dal personale di quell'Istituto.

5130. Il Comizio agrario circondariale di Siracusa fa voti che nel disegno di legge sul riordinamento bancario sia mantenuta al Banco di Sicilia la sua autonomia e la facoltà di emissione.

## Accompagnamento funebre della salma del senatore Tommasini.

**Presidente.** Il Senato fa continue e dolorose perdite. Ho ricevuto testè una lettera del Presidente del Senato, di cui do lettura:

« Ho il dolore di partecipare all'E. V. che stamane cessò di vivere in questa città l'onorevole senatore Tommasini cav. Vincenzo, e che l'accompagnamento funebre avrà luogo mercoledì 17 corrente alle ore 10 antimeridiane, partendo dall'abitazione del defunto in via Nazionale n. 89.

« *Il vice-presidente*

« M. Tabarrini. »

Estrarremo a sorte i nomi dei deputati che faranno parte della Commissione della Camera che assisterà all'accompagnamento

La seduta comincia alle 2 pomeridiane.  
Di Sant'Onofrio, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

funebre, oltre la rappresentanza della Presidenza, composta d'un vice-Presidente, d'un Segretario e di un Questore.

*(Si procede al sorteggio).*

La Commissione che dovrà rappresentare la Camera all'accompagnamento funebre della salma del compianto senatore Tommasini risulta composta degli onorevoli Grandi, De Nicolò, Morin, Poli, Casale, Borruso, Morelli-Gualtierotti, Enrico Morelli e Levi.

### Decreti registrati con riserva.

**Presidente.** L'onorevole presidente della Corte dei conti scrive:

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, ho l'onore di trasmettere all'E. V. l'Elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese.

« *Il presidente*

« G. FINALI »

Questo elenco sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

### Congedi.

**Presidente.** Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Vischi e Del Balzo, di giorni 5; Marcora di 15; Rubini, di 3; Gabba di 1. Per motivi di salute gli onorevoli: Ippolito De Luca, di giorni 10, Tortarolo di 12.

*(Sono concessuti).*

### Presentazione di note di variazioni e di relazioni.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze e del tesoro ha facoltà di parlare.

**Grimaldi, ministro del tesoro interim delle finanze.** Mi onoro di presentare alla Camera una nota di variazione allo stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1893-94, ed altra nota di variazione per lo stesso esercizio allo stato di previsione della entrata.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro della presentazione di queste note di variazioni, che saranno inviate alla Giunta del bilancio.

L'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**Sani, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione di vigilanza sui lavori del Tevere urbano, eseguiti nell'anno 1890; e una uguale relazione per i lavori eseguiti nell'anno 1891.

Contemporaneamente mi onoro di presentare alla Camera l'ottava relazione della Commissione di sorveglianza sull'andamento delle bonificazioni dell'Agro romano dal 1° gennaio al 31 dicembre 1891.

**Presidente.** Do atto all'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

### Interrogazioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Squitti al ministro della guerra.

È presente l'onorevole Squitti?

*(Non è presente).*

**Pelloux, ministro della guerra.** L'interrogazione dell'onorevole Squitti avrebbe dovuto svolgersi ieri, ma non essendo io stato presente, domanderei che fosse rimessa ad altro giorno.

**Presidente.** Resta così stabilito.

Ora segue l'interrogazione dell'onorevole Napoleone Colajanni ai ministri di agricoltura, industria e commercio e di grazia e giustizia: « 1° Sulle voci che corrono relativamente alla duplicazione di una serie di biglietti consorziali da lire mille; 2° Sull'esito del processo a suo tempo intentato su detta serie di biglietti consorziali. »

Chi risponde dei due ministri?

**Grimaldi, ministro del tesoro.** Rispondo io, trattandosi di materia che riguarda il tesoro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Grimaldi, ministro del tesoro.** L'interrogazione Colajanni contiene due parti. La prima riguarda le voci intorno alla duplicazione dei biglietti consorziali da lire mille; l'altra lo stato del processo a questo fatto relativo. Per la prima parte si rivolge al Ministero del commercio; ma, siccome è una materia in cui ha maggiore ingerenza il Ministero del

tesoro, da cui dipende la Cassa speciale, rispondo io, in nome mio ed anche del collega.

Parrebbe da questa prima parte della interrogazione che si trattasse di un fatto nuovo, di un fatto scoperto recentemente. Invece, si tratta di cosa già nota al Parlamento fin dal 1890. Ho qui sott'occhio l'ottava relazione della Commissione sui provvedimenti per la abolizione del corso forzoso, presentata dal ministro del tesoro del tempo, onorevole Giolitti, nella tornata del 29 aprile 1890.

La Camera sa che questa Commissione permanente fu istituita con la legge del 1881, e fu messa vicino al ministro del tesoro per tutti i provvedimenti in relazione all'applicazione della legge medesima. Fra gli altri compiti fu dato al ministro anche quello di dover rendere conto al Parlamento delle diverse fasi per cui sarebbe passata l'abolizione del corso forzoso; e, in omaggio alla legge, il ministro del tesoro, nel 1890, presentò la relazione che comprende il periodo di tempo dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889. Precisamente in questo periodo di tempo si verificò il fatto a cui si riferisce la interrogazione dell'onorevole Colajanni. In questa relazione vi è tutta la storia del fatto; e l'onorevole Colajanni e la Camera mi consentiranno, invece di dirlo con le mie parole, di ripetere ciò che è contenuto in quella relazione, che, fin da quell'epoca, si trova in possesso della Camera. In questa relazione è detto così:

« Intorno ai biglietti consorziali definitivi da lire mille fuori di circolazione, la direzione generale del tesoro informava di alcuni fatti, che, dopo aver fatto obbietto di lunghe e minute indagini da parte dell'Amministrazione, dovettero infine essere denunziati all'autorità giudiziaria, per il procedimento penale. Il Consorzio degli Istituti di emissione, in forza della legge del 30 aprile 1874, aveva facoltà di porre in circolazione biglietti da lire mille, nel limite e pel valore di 170 milioni, che poi vennero aumentati ulteriormente di altri venti. In tutto, 190 milioni.

« E, sebbene il Consorzio avesse fabbricato in seguito altri 50 milioni di biglietti di scorta, pure fu detto, e del resto non v'era dubbio, che questi dovevano esser sempre inclusi nel valore di 190 milioni. Cessato il Consorzio col 30 giugno 1881, per effetto della legge di abolizione del corso forzoso, passarono i biglietti, da esso messi in circolazione, a debito diretto dello Stato; e cominciò, col 12

aprile 1883, il cambio di essi in valuta metallica.

« La Cassa speciale, incaricata di riconoscere la legittimità dei biglietti già a corso forzoso posti fuori circolazione, di classificarli per valore, serie e numero, e di riconoscerne l'esatta corrispondenza colla quantità e col valore, che il Consorzio avea facoltà di porre in circolazione, ebbe sullo scorcio del 1884 a segnalare alla Direzione generale del tesoro gravi irregolarità, cioè che, fra i biglietti da lire 1000, se ne erano rinvenuti anche dei duplicati e triplicati, siccome appartenenti alla medesima serie, e con numero progressivo epperò messi in circolazione per una quantità ed un valore superiore a quello che il Consorzio avesse facoltà di porre in circolazione. »

Qui segue la storia, ma vi passo sopra, e vengo alla conclusione.

« La Direzione generale del tesoro appena verificò la cosa, sebbene da principio si fosse limitata e due o tre biglietti soltanto, fu sollecitata, come era suo dovere, di nominare il 12 aprile 1887 una Commissione d'inchiesta amministrativa presieduta dal direttore dell'ufficio delle carte valori di Torino, che è un egregio funzionario noto a tutti, il commendatore Berruti, e della quale vennero chiamati a far parte un ispettore generale del tesoro, il vice avvocato generale erariale, il capo della divisione del Credito presso il Ministero di agricoltura e commercio, ed i rappresentanti del Consorzio.

« La Commissione, dopo aver adempiuto con molta circospezione ed ocularità al mandato ricevuto, per il che non omise di valersi anche dell'opera di idonei periti per i necessari riscontri tra i biglietti legittimi e i duplicati, così quanto alla qualità della carta, come quanto ai disegni ed alle tinte impiegate nella fabbricazione degli uni e degli altri, incaricò il proprio Presidente di presentare al ministro del tesoro, in apposita relazione, le indagini fatte e le conclusioni alle quali era giunta.

« La Commissione ha escluso che le irregolarità potessero attribuirsi ad errori macchinali fortuiti avvenuti inella fabbricazione. »

Questa Commissione poi conchiuse così:

« 1° I biglietti duplicati che non combinano con la matrice della stessa serie e numero non sono legittimi;

« 2° l'esistenza di detti biglietti non si

può spiegare senza ammettere che vi sia stato abuso dei mezzi destinati alla fabbricazione dei biglietti legittimi. »

Passati in esame questi fatti dal ministro del tesoro, questi si fece sollecito di denunziarli all'autorità giudiziaria per il necessario procedimento penale.

In pari tempo siccome in conformità allo avviso manifestato dalla Commissione d'inchiesta l'amministrazione del tesoro, per effetto del Codice civile, aveva già elementi sufficienti per domandare ai rappresentanti del Consorzio l'indennizzo della perdita subita, per aver dovuto pagare i biglietti duplicati e triplicati, ne prevenne l'avvocatura erariale generale a intentare, come difatti si intentò, azione civile.

I delegati del Consorzio (tanto per finire la storia) dichiararono di non ammettere che gl'Istituti avessero a rispondere del danno, e perciò dichiararono di non ottemperare alla ingiunzione loro fatta.

Dunque l'istoria che ho voluto leggere per essere più esatto dimostra che fino dal 1890, il Parlamento fu edotto, come deve esserlo sempre, di ciò che l'Amministrazione del tesoro aveva verificato.

Mi preme aggiungere alcune considerazioni di fatto che sono venute dopo, perchè potrebbe nascere il dubbio che ciò che si verificò per 271 biglietti da lire mille, si fosse verificato per una quantità maggiore. Ora assicuro la Camera che, fatte le indagini più minute, si è avuto il campo di verificare che forse solo altri nove biglietti da lire mille potessero essere duplicati. Quindi tutto il danno che avrebbe portato all'erario questa duplicazione o triplicazione, denunziata del resto all'autorità giudiziaria, non arriva al di là di lire 280,000; o, per essere più esatti, il minor utile del Tesoro è di lire 280,000.

Nè vi è pericolo di altro danno perchè la Camera sa che al 13 aprile 1893 si è già verificata a favore dello Stato la prescrizione di tutti i biglietti consorziali e già consorziali, meno quelli da lire cinque e dieci, sui quali pende appunto proposta di legge dinanzi alla Camera.

Sicchè duplicati o no, triplicati o no, quei biglietti, il Tesoro dalla prescrizione avvenuta è messo al sicuro che il suo danno non può essere superiore alle 280 mila lire.

E poichè mi trovo su questo argomento ed è bene che la Camera sappia tutto, dirò

che per effetto della prescrizione avvenuta la sera del 15 aprile 1893 lo Stato ha già acquisito il valore di lire 5,347,270, nelle quali non comprendo 2,387,000 lire che riguardano i biglietti da cinque e dieci lire, che finora sono fuori questione.

In questa cifra acquisita dallo Stato i biglietti da lire mille prescritti non sono più che 19, e quindi rappresentano lire 19,000.

Conchiudo dunque. La storia fu conosciuta già dal Parlamento. Ho detto in risposta all'interrogazione dell'onorevole collega tutto quello che si è verificato dopo, ma fuori di esso potrei concludere che l'amministrazione del tesoro ha compiuto il debito suo dal 1889 a questa parte.

Resta la seconda interrogazione che riguarda il processo penale da farsi, e su di essa darà le sue informazioni il collega ministro guardasigilli.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Le mie informazioni sono semplicissime. Sui fatti delittuosi indicati dal ministro del tesoro, e che furono denunziati dall'autorità civile all'autorità giudiziaria, fu iniziato un processo penale. Questo processo languì per qualche tempo per mancanza d'indizi, ma fu recentemente rianimato.

L'autorità inquirente credette necessario di ordinare una perizia. Vi furono delle difficoltà per trovare dei periti idonei, attesa la specialità dell'opera che dovevano compiere. I periti furono trovati; e mi risulta che la relazione è stata presentata da due o tre giorni. (*Commenti*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante.

**Colajanni Napoleone.** Io comincerò dal ringraziare l'onorevole ministro del tesoro che ha voluto ricordare alla Camera qualche fatto che forse era stato dimenticato. Movendo poi questa interrogazione è evidente che io non intendeva fare atto di ostilità verso gli attuali ministri, perchè mi era noto che questi fatti rimontavano a parecchi anni or sono.

Sulla opportunità di averla sollevata, mi pare già eloquente commento la risposta dell'onorevole guardasigilli, dalla quale abbiamo appreso che si iniziò un procedimento penale, ma che questo procedimento penale languì. Questo benedetto languore durò non meno di 5 anni! Queste ricerche per trovare dei

periti idonei che hanno pur durato 4 o 5 anni, dico il vero, hanno qualcosa che non affida il paese, e che non dovrebbe affidare nemmeno il Parlamento; perchè in una cosa di così grave importanza, come la circolazione duplicata di serie di biglietti da lire mille (vale a dire un reato) il pubblico non ha modo di preservarsi, perchè i biglietti sono autentici, e tutti siamo costretti a pigliarli per danaro, specialmente quando siamo sotto il regime del corso legale; e questo è un reato gravissimo! È per me dunque assolutamente inesplicabile, che questo processo per tanti anni abbia languito.

Non mi dilungo maggiormente, perchè attendendo i risultati di questa perizia che, vedete fatalità! è stata presentata da 3 giorni! Dopo 5 anni si risveglia il languore e sapremo qualche cosa. Mi riservo di risollevarla la questione, quando sapremo i risultati di questa perizia che, ripeto, è stata presentata da 3 giorni.

All'onorevole guardasigilli come all'onorevole ministro del tesoro rivolgo una semplice raccomandazione: cioè, di non far languire per altri 5 anni questa perizia; dato che essi abbiano la fortuna di vivere, ministerialmente, altri 5 anni.

È argomento serio, perchè quando vediamo (l'onorevole presidente della Camera mi condonerà questa volta la frase) quando vediamo ogni giorno i piccoli ladri andare in galera, è giusto che si sappia che in galera debbono e possono andare anche coloro che mettono in circolazione una serie intera di biglietti da mille lire falsificati completamente.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole Colajanni non ha ben inteso le mie parole. Egli ha confuso due cose che erano molto chiaramente distinte. In primo luogo io ho detto che il processo ha languito per mancanza d'indizi. E non è cosa nuova. Quanti sono i processi che per questa ragione si propongono per lungo tempo e finiscono con una dichiarazione di non luogo a procedimento!

In seguito a nuove indagini l'istruttoria si è rianimata, ed allora è avvenuto il secondo fatto, che l'onorevole Colajanni ha confuso col primo, quando ha detto che per trovare dei periti si erano perduti tre o quattro anni.

Per la ricerca dei periti si sarà perduto un mese, perchè prima l'autorità giudiziaria si rivolse a Torino, poi altrove, e finalmente li trovò nelle persone del conte di Valbranca e del signor Cesare Ruggeri, proprietario il primo, e direttore tecnico il secondo delle Cartiere del Liri, e nel signor Miliani, che è anche proprietario di una cartiera a Fabriano.

Nominati i periti, essi hanno compiuto il loro lavoro; e mi pare che non vi sia nulla di strano se hanno presentata la loro relazione da tre o quattro giorni, cioè dopo quel tempo che era necessario perchè la relazione fosse compiuta.

**Presidente.** L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

**Grimaldi, ministro del tesoro.** Per essere ben chiaro debbo dire questo: che la Direzione generale del tesoro come nel primo giorno, così dopo ed oggi, è in perfetta regola. Essa sottopose all'autorità giudiziaria tutti gli atti, come era suo dovere, che erano in suo potere. Quindi da parte sua non rimane altro da fare.

Io non posso fare altro; se il potere giudiziario domanderà dei chiarimenti, prometto all'onorevole Colajanni ed alla Camera che li darò al più presto possibile; e non sarà per parte mia lamentato alcun ritardo, come non se ne deve lamentare alcuno pel passato in quanto all'amministrazione del tesoro.

Ma a me ministro del tesoro preme di rilevare una frase dell'onorevole Colajanni, il quale, parlando dei biglietti, ha detto: *si è obbligati a prenderli*; doveva dire: *si era obbligati a prenderli*; perchè col 12 aprile è sopravvenuta la prescrizione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni.

**Colajanni Napoleone.** Debbo far rilevare all'onorevole ministro di grazia e giustizia che non mi sono affatto sbagliato nel rivolgere un biasimo al suo Ministero (non parlo delle persone, parlo del Ministero); in quanto che è innegabile che il reato avvenne molti anni or sono, che il procedimento fu iniziato pure molti anni fa, e che solamente da poco si è pensato a fare la perizia.

Giacchè ho facoltà di parlare, mi permetto di domandare: che cosa ne è stato del giudizio in linea civile contro le Banche?

**Grimaldi, ministro del tesoro.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Grimaldi, ministro del tesoro.** Il giudizio civile fu iniziato in regola, come ho detto e come è contenuto nella relazione, della quale ho dato lettura alla Camera; ma il giudizio civile è pedissequo in modo diretto a quello penale.

Il ritardo non ha prodotto alcun danno allo Stato, perchè lo Stato non incorre in nessuna decadenza, e l'avvocatura generale, che ha in mano tutti gli atti, ha l'abitudine di salvaguardare completamente gli interessi dello Stato.

In ogni modo, senza fare una discussione giuridica sopra azioni civili e penali, che non riguardano me, come ministro del tesoro, dirò che, senza dubbio, il giudizio civile si avvantaggia dal giudizio penale, e che non vi è per ora alcuna ragione sfavorevole alla tesi, che sostiene l'amministrazione del tesoro.

Ad ogni modo procurerò, anche in questa parte del giudizio civile, di prendere gli accordi colla Regia avvocatura erariale, perchè, ove lo creda assolutamente indipendente dal giudizio penale, vada oltre nella via civile.

**Colajanni Napoleone.** Si potrebbe sospettare che il penale è conseguenza di quello civile; i maligni ci sono sempre!

**Presidente.** Ora viene l'interrogazione dell'onorevole Lucchini al presidente del Consiglio, ai ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro « per sapere se il Governo intende prendere qualche provvedimento, urgentemente richiesto, per alleviare le condizioni disastrose degli utenti del Consorzio d'irrigazione dell'Agro veronese, inacerbite dalle straordinarie vicende meteoriche di quest'anno. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per il tesoro.

**Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro.** Per rispondere all'interrogazione dell'onorevole Lucchini è anzitutto necessario premettere una parola intorno alla natura di questo Consorzio.

L'onorevole Lucchini sa, al pari di me, che il Consorzio di cui trattasi è uno di quei Consorzi d'irrigazione costituiti a termini della legislazione civile e di quella legge speciale sui Consorzi d'irrigazione, che ha la data del 29 maggio 1873; che si tratta quindi di un'impresa d'interesse meramente privato.

Posto ciò, converrà indagare quale sia veramente la cagione del disagio in cui si trova l'impresa del Consorzio a cui allude l'inter-

rogazione dell'onorevole Lucchini. Ora la verità è propriamente questa. Il Consorzio si era costituito in base ad un progetto tecnico, il quale faceva supporre che ogni litro di acqua dovesse costare italiane lire 17 nel primo decennio, nel secondo 41, e nel terzo 44. Il progetto tecnico, che fu, conveni dirlo, approvato dall'autorità competente, venne anche posto in esecuzione. Senonchè, dovette subire alcune importanti modificazioni; talune delle quali dipendevano da criteri tecnici, che non erano stati, forse, convenientemente svolti dal progettista; altre, dalla necessità di più forti presidii e difese contro le minacce del fiume Adige; presidii e difese, che venivano raccomandati dopo il disastro del 1882, che recò danni e rovine in due provincie del Regno.

In conseguenza di queste nuove e maggiori opere, il dispendio aumentò assai notevolmente, e fu impossibile al Consorzio di mantenere i suoi impegni e di far costare l'acqua agli utenti quel prezzo, in previsione del quale avevano aderito a far parte del Consorzio stesso.

Or bene, l'opera fu compiuta ugualmente. Ai termini della legge del 1873, fu chiesto il sussidio al Ministero di agricoltura e commercio, il quale lo concedette e lo pagò. Questo sussidio, ai termini della legge, fu proporzionato a quel progetto che era stato la base della costituzione organica del Consorzio, non a tutte quelle maggiori opere che, per ordine dell'autorità che presiede alla difesa idraulica, erano state prescritte più tardi e a quelle altre che furono poi prescritte nell'interesse stesso degli utenti.

Ci troviamo dunque di fronte ad un'operazione, la quale per essersi mutati i termini, sui quali fondava il suo risultato economico, invece di apportare fortuna, apportò, se non un disastro completo, un gravissimo danno a tutti quelli che vi hanno partecipato.

Il danno, arrecato da questa circostanza di fatto, è certamente sensibile, ed a me, non solo come rappresentante del Governo, ma come privato perfettamente noto; e non posso non riconoscere i ragionevoli e giusti motivi, che hanno indotto l'onorevole Lucchini a richiamare su questo fatto l'attenzione del Governo.

Aggiungo che, data questa condizione di malessere del Consorzio, dipendente dalla sproporzione fra la spesa effettivamente sostenuta e il sussidio avuto dal Ministero di

agricoltura, industria e commercio, i danni che derivano dalla siccità di quest'anno sono tanto più fieramente sentiti. Quella situazione quindi che era grave in tempi normali, in condizioni straordinarie come quelle di quest'anno è diventata gravissima.

Quando poi l'onorevole Lucchini domanda al Governo quello che può fare in una situazione come questa, la risposta diventa un pochino difficile. Perchè l'onorevole Lucchini potrebbe mirare a conseguire un supplemento di sussidio dal Ministero di agricoltura, industria e commercio?

Non so che cosa il mio collega dirà, ma anche l'onorevole Lucchini dovrà riconoscere che in conformità della legge del 1873 è difficile poter dare un'aggiunta di sussidio. Se questo concetto si accettasse, altri consorzi che hanno già fatto sentire precedentemente di trovarsi in condizioni analoghe potrebbero invocare il precedente per ottenere sussidi, e aperta una volta codesta porta, nessuno può prevedere quanti da questa porta chiederanno di passare.

La questione potrebbe essere presentata sotto un altro aspetto, quello cioè di un sussidio che fosse proporzionato al nuovo progetto; perchè non è che le opere sieno costate più di quello che era preveduto (nel qual caso certamente la legge del 1873 nella lettera e nello spirito esclude qualsiasi nuovo sussidio), ma furono invece opere nuove determinate da ragioni d'interesse pubblico, imposte al Consorzio giusta un progetto nuovo, per il quale si potrebbe dire, interpretando la legge piuttosto che nella lettera nello spirito, devesi pure un proporzionato sussidio. Ma io non posso dimenticare, rispondendo in nome del Governo, che certamente una volta accolte le domande dei consorzi, è difficile prevedere quali saranno le conseguenze finanziarie della nuova interpretazione che si volesse dare alla legge. Ad ogni modo è un argomento questo che a mio avviso merita di essere studiato, e lo sarà certamente dall'Amministrazione competente, con tutti i riguardi dovuti alle condizioni speciali dei consorzi, come quello raccomandato dall'onorevole Lucchini, che merita ogni riguardo, e per il coraggio che ebbe nell'iniziare e compiere l'impresa, e per la sventura che lo incolse. All'infuori di ciò non resterebbe che pensare agli aiuti che la Cassa depositi e prestiti può dare agli enti morali, e

fra questi ai consorzi, con prestiti rimborsabili a lunga scadenza, in venticinque anni.

Fino ad ora il consorzio per l'Agro veronese ha contratti i suoi prestiti per compiere le opere sempre con privati; soltanto in questi ultimi tempi per le ragioni stesse che ispirarono la interrogazione dell'onorevole Lucchini, il consorzio presentò direttamente all'amministrazione del Tesoro la domanda di un prestito di 200,000 lire ammortizzabile in 25 anni, mediante annualità di lire 13,900.

E la domanda era motivata dalla necessità di supplire al presente disagio del consorzio causato dalle spese incontrate oltre la previsione. Il prestito, esaminati attentamente tutti gli atti che accompagnavano la domanda, fu accordato con decreto 19 marzo 1893; e se ancora non fu sborsato, ciò avvenne perchè si richiese dalla Cassa qualche documento. Non appena il consorzio avrà mandati i documenti richiesti, le 200,000 lire gli saranno immediatamente pagate dall'Amministrazione.

Altre cose io non saprei rispondere alla domanda dell'onorevole Lucchini. Qualunque provvedimento si volesse invocare, anche il semplice differimento della imposta fondiaria dovrebbe essere adottato da una legge, e non ne sarebbe il momento opportuno. Ad ogni modo la questione presentata alla Camera dall'onorevole Lucchini sarà dal Governo esaminata con quegli stessi criteri di equità di cui io parlava appunto giorni sono rispondendo ad una interrogazione non identica, ma avente fini consimili degli interessati al canale Cavour. La questione, ripeto, sarà dal Governo esaminata coi dovuti riguardi e con tutta equità.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Lacava, ministro di agricoltura e commercio.** Associandomi a quanto ha detto l'onorevole sotto-segretario di Stato per il Tesoro, aggiungerò solamente che il costo complessivo delle opere per il Consorzio dell'Agro veronese era preventivato in 3,400,000 lire, e su questa somma il Ministero di agricoltura concesse il massimo del sussidio consentito dalla legge.

Al collaudo però la spesa salì a 3,639,000 lire con una differenza in più di 239,000 lire.

Ora, se una domanda verrà ripresentata al Ministero perchè il sussidio sia esteso alla spesa maggiore, non mi ricuso di esaminarla con tutta equità e di prendere una

decisione definitiva dopo averla sottoposta, come di dovere, al Consiglio superiore di agricoltura.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante.

**Lucchini.** Ringrazio il sotto-segretario di Stato ed il ministro per la benevolenza e la cortesia con cui hanno voluto accogliere la mia interrogazione.

Dalle loro stesse parole però, le quali mi danno un certo affidamento sul buon esito delle pratiche ulteriori per migliorare le condizioni di questo consorzio, risulta quello che io intendevo fare emergere dalla mia interrogazione, cioè le condizioni tristi e quasi direi miserande di questo consorzio, rese più acerbe dalla siccità di quest'anno. Gli utenti dell'acqua pagano niente meno che il canone di oltre 50 lire per litro, vale a dire il doppio di quel che pagano, per esempio, gli utenti del canale Cavour, a cui accennava testè l'onorevole sotto-segretario del tesoro, ricordando l'interrogazione Cavallini dell'altro giorno. Queste 50 lire che pagano gli utenti del Canale sono la conseguenza appunto di spese enormi dovute sopportare per compiere l'opera, d'altronde cospicua e lodevolissima, di questo canale.

Qualcuno potrà dire che le conseguenze della maggiore spesa devono stare naturalmente a carico di coloro che non hanno saputo evitarla e che non han fatto un preventivo esatto. Ma l'onorevole sotto-segretario medesimo ricordava che la causa determinante e precipua dell'aumento di queste spese, le quali, da 3,400,000 lire, salirono non già a 3,629,000 lire, come accennava l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, ma ad oltre 8 milioni, ebbe a consistere in quell'immane e memorando disastro che fu la inondazione del 1882.

Tre furono gli effetti principali e gravissimi di tale inondazione per il consorzio veronese.

Il primo è stato quello di far differire le opere di continuazione e di compimento del canale, che erano cominciate appunto nel 1882, a tre anni dopo, vale a dire alla fine del 1885; perdendosi nel frattempo in gran parte il vantaggio della esenzione dalle tasse, accordata per il primo quinquennio, e dovendosi intanto pagare gli altri oneri come se il canale funzionasse.

Il secondo effetto venne ricordato pure dal

sotto-segretario, cioè di costringere la impresa a costruzioni nuove o molto più robuste di difesa, in previsione di disastri simili a quello che era avvenuto nel 1882, e che non aveva precedenti in tutto il secolo.

Il terzo effetto fu di costringere e quindi il consorzio a una accelerazione dei lavori, da tutti gli utenti richiesta, che compensasse il lungo indugio, col maggior dispendio naturalmente conseguente, per poter sollecitare l'attivazione del Consorzio. Si dovette, tra l'altro, provvedere a una cementazione generale di tutti i canali, la qual cosa non era preveduta nel progetto preventivo.

In ordine però al sussidio governativo, ragguagliato soltanto alla somma preventivata nel progetto, io non voglio qui venir a discutere sotto l'aspetto dello stretto diritto. Mi limito ad invocare le ragioni di equità, a cui appunto si riferiscono entrambi gli onorevoli rappresentanti del Governo.

Egli è a queste ragioni d'equità che io intendo di appellarmi per invocare dal Governo un nuovo sussidio, sia pur detto straordinario, il quale, applicando, se non la lettera, lo spirito della legge, venga a ragguagliare l'aiuto dello Stato non ad una spesa ipotetica, ma alla spesa effettiva, affine di rimediare non ad errori incorsi, ma alle conseguenze di cause imprevedute ed imprevedibili, quali furono appunto in gran parte quelle determinate dall'inondazione del 1882.

I limiti di un'interrogazione non mi permettono di diffondermi intorno a questo argomento, come esso comporterebbe. Finisco quindi con l'esprimere qualche desiderio, compiacendomi di essere stato in gran parte prevenuto in questo dall'onorevole sotto-segretario di Stato.

Chiedo adunque se non si possa accordare una dilazione al consorzio nel pagamento delle tasse, che salgono alla bellezza di oltre 72,000 lire, somma di poco inferiore al sussidio che il Consorzio riceve dal Governo.

Desidererei pure che nel provvedere a un maggior sussidio, sulla base di un nuovo preventivo, si tenesse conto dei fatti nuovi occorsi nell'esecuzione dei lavori.

Infine vorrei che si vedesse di combinare un prestito da parte della Cassa depositi e prestiti che valesse ad alleviare gli oneri attuali del Consorzio, oppure si escogitasse un'altra combinazione finanziaria, la quale intendesse a una conversione dei prestiti at-



tuali, fondendoli in un prestito solo, in maniera da rendere possibile agli utenti di diminuire il canone che attualmente pagano, e che sarà sopportabile soltanto negli anni successivi, quando cioè i terreni avranno potuto usufruire del beneficio dell'irrigazione.

Nell'invocare dal Governo questi provvedimenti, mi appoggio anche alle dichiarazioni fatte nella seduta del 6 maggio dall'onorevole presidente del Consiglio; il quale, rispondendo ad una interrogazione riguardante danni prodotti dalla straordinaria siccità di quest'anno, assicurava che avrebbe fatto tutto il possibile per diminuire i danni medesimi.

### Giuramento del deputato Giorgini.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Giorgini, del quale è stata già convalidata l'elezione, lo invito a giurare. (*Legge la formula*).

Giorgini. Giuro.

### Seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia, giustizia e dei culti.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto, e dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1893-94. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca della Scala.

**Sciacca della Scala.** Proponente di una interpellanza, diretta al presidente del Consiglio, d'indole complessa, e che si trascina nell'ordine del giorno, aspettando il suo lontano turno, io uso del mio diritto di trattarne la parte che riguarda questo bilancio, brevemente, come è mio costume, chiedendo la benevola attenzione della Camera per qualche minuto.

Io intendo parlare del ritardo e del modo, coi quali si è istruito il processo sulla Banca Romana.

L'argomento è degno della massima considerazione della Rappresentanza nazionale, perchè l'indipendenza ed il prestigio della

magistratura debbono essere il caposaldo di ogni civile società.

Il lasciar passare inosservati certi fatti, senza discuterli e senza chiarirli non è opera di liberi cittadini e con essa non si provvede al decoro ed al prestigio della stessa magistratura.

È anche utile forse per il Governo avere il modo e l'opportunità di dare schiarimenti e distruggere gli apprezzamenti, forse erronei, che abbia potuto fare la pubblica opinione.

È inutile illudersi, o signori; in Italia, come in altri paesi, nelle grandi questioni che riguardano l'interesse pubblico, è invalsa l'opinione che la magistratura proceda d'accordo col Governo.

Sarà un'opinione erronea; ma intanto non è possibile separare la responsabilità della magistratura da quella del Governo di fronte all'opinione pubblica.

Era evidente che, oltre all'inchiesta parlamentare, che il Governo non volle mai consentire, se non quando vi fu costretto da tutte le parti della Camera, il processo della Banca Romana avrebbe dovuto istruirsi con la massima celerità ed energia. E ciò era tanto più necessario per non far sorgere quei sospetti, che sono poi nati nel paese; che, cioè, di questi incidenti si volesse quasi fare un sistema di Governo, a base di sospetti, di diffidenze e di timori, creando l'inerzia parlamentare per vere od ingiuste responsabilità.

Quindi, il ritardo, sotto ogni aspetto, è stato deplorabile ed esiziale. Ed io credo che non sia giustificato da nessuna ragione, pensando e riflettendo a ciò che è accaduto in un paese a noi vicino, per processi di una importanza forse maggiore di quelli che si stanno svolgendo in Italia. Parlo dei processi del Panama, svoltisi in Francia; e basta che io legga alla Camera le date di quei processi, per convincersi come nessuna giustificazione vi sia sul ritardo che si è frapposto in Italia. Ecco le date:

Il primo processo cominciò in Francia, nei primi del dicembre del 92; gli arresti furono eseguiti il 16 dicembre 92; e il 21 gennaio, signori, 24 giorni dopo gli arresti, la causa venne in discussione alla pubblica udienza! La discussione fu lunga, perchè anche in Francia si parla molto, come in Italia, e la sentenza sul primo processo venne emessa il 9 febbraio 1893.

Il secondo processo, cominciato dopo, ebbe

anche esso un sollecito svolgimento. La causa venne in discussione l'8 marzo, e la sentenza fu emessa il 22 marzo. Voi sapete quali e quanti uomini, quali e quante circostanze, quanti milioni riflettessero quei processi! Ebbene, in Italia avvennero gli arresti e si iniziò il processo un mese dopo che in Francia; siamo oggi al 16 di maggio, in Francia, da tre mesi ha avuto luogo la prima sentenza, e in Italia non solo il processo non è finito, ma nessuno potrebbe affermare, senza tema di essere smentito dai fatti, che forse durerà un anno e più.

Queste date potrebbero forse invitarci a meditare sulla diversa organizzazione delle due magistrature.

Ma io non insisterò più oltre a tediare la Camera, sopra quest'argomento, perchè mi sembra che le date accennate siano abbastanza eloquenti per far credere ingiustificato il ritardo che si è frapposto.

Vengo adesso a parlare, con la stessa brevità, del modo col quale si è svolto il processo.

Si fecero perquisizioni, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria competente; l'autorità politica, esaminò, vagliò, scelse i documenti e con ciò credo se non vero, fu reso verosimile il sospetto che molti documenti, anzichè andare al Palazzo dei Filippini, siano andati al Palazzo Braschi.

Si presentò alla Camera una richiesta a procedere contro un deputato, cui sventuratamente, poco dopo, si aprì una tomba, ed in quella richiesta il Procuratore del Re lanciò un'accusa generica, che poteva colpire tutti, in modo che uno era l'accusato, 507 potevano essere i sospettati.

Si supponeva che un magistrato serio avesse tutto ben ponderato, prima di scrivere quelle affermazioni e quando, più tardi, si vide tutto sfumare, nessuno coinvolto nel processo, nacquero due ipotesi: che delle capitazioni, dei tentennamenti avessero avuto luogo o che una madornale leggerezza avesse commesso quel magistrato, leggerezza che, onorevole guardasigilli, confesso che non bisognava lasciar impunita, se non altro per separare la responsabilità del ministro da quella del funzionario.

In quel documento, si parlò di favori per ottenere certe leggi di proroga, nelle quali, si asserì, era resa possibile l'abolizione della

riscontrata, che tanto favoriva la Banca Romana.

Ora, in quella legge, non si rendeva affatto possibile l'abolizione della riscontrata, perchè invece si stabiliva di regolare la riscontrata; ed il regolare la riscontrata è l'opposto di abolirla. (*Interruzioni*)

Quando in quel documento, un procuratore del Re si permette di giudicare, come legge di favore per una Banca, una legge votata dal Parlamento, mi permetta l'onorevole ministro che io dica che l'unica scusante per quel funzionario è che egli non aveva nemmeno compreso quella legge!

S'interrogano commissari, che fecero parte di una Commissione parlamentare, riflettente quella legge, ma non si interrogano nè ex presidenti del Consiglio dei ministri, nè ex ministri, nè il presidente attuale del Consiglio, nè i ministri attuali, che hanno presentato quei progetti di legge. Ma ci voleva forse tanto acume per comprendere, che, se leggi di favore si fecero, i veri responsabili sono i ministri, che quelle leggi presentarono al Parlamento?

I commissari non fecero che esaminare quelle leggi, migliorandole nell'interesse del Paese, restringendole nell'interesse delle Banche.

Forse a quei magistrati, che istruivano quel processo, personalmente, non conveniva interrogare nè ex presidenti, nè ex ministri, che potrebbero tornare presidenti e ministri, e molto meno l'attuale presidente del Consiglio e gli attuali ministri, quantunque essi avessero presentato una legge che rifletteva una proroga di 6 anni, ben più lunga di tutte le altre.

E ciò, senza ch'essi avessero esaminato se vi fosse eccedenza di circolazione di biglietti dissimulati nelle situazioni, se vi fosse la consistenza di cassa, se vi fossero conti correnti fittizi, per parecchie decine di milioni!

Io dico ciò, perchè in tutto questo mi pare di scorgere un sintomo di poca indipendenza nella magistratura o, per lo meno, di quei magistrati, che hanno istruito questo processo.

Io so anche che come ragione dell'interrogatorio dei Commissari di quella legge, fu addotta la necessità di avere nel processo gli elementi per smentire le accuse, che avevano messo avanti gli accusati; ed io riconosco ciò molto ragionevole. Però, se è vero che la

legge è uguale per tutti, domando perchè i magistrati non hanno usato la stessa indipendenza per interrogare anche l'onorevole presidente del Consiglio sopra le accuse che erano uscite dal carcere, affinchè nel processo ci fossero gli elementi per smentire quelle false accuse relative alle somme che si dicevano date per le elezioni generali, indicando le persone che le avevano consegnate e quelle che le avevano ricevute, le date e le cifre?

Io non presto fede a queste accuse, anzi ritengo che siano false e lo dichiaro francamente. Però, mi duole che la magistratura, in questa emergenza, non abbia mostrato l'indipendenza che si richiede in chi deve provvedere, in dati momenti, all'onore, al prestigio del paese.

Infine, in tutto questo andamento, io lamento che, un po' per parte della magistratura, un po' per parte del Governo, si sia creato un mondo di diffidenze e di sospetti, i quali non solo all'interno hanno menomato il prestigio del nostro parlamentarismo, ma lo hanno anche screditato all'estero.

Io non leggerò alla Camera ciò che, in un recente volume, è stato scritto in Francia, perchè ciò che ivi è detto dei ministri e dei membri del Parlamento italiano è una *miseria che non ci tange*. Però, riconosco che il sistema che il Governo ha tenuto in questa circostanza, e specialmente il non aver fatto la luce con celerità, abbia potuto nuocere assai al nostro credito morale ed economico.

Io non faccio accuse; ho voluto solamente rilevare l'impressione della pubblica opinione, che tutti conosciamo, lietissimo se le risposte che darà il guardasigilli, o l'onorevole presidente del Consiglio, se lo crederà, potranno dimostrare che la magistratura non ha mancato nè per il ritardo, nè per il modo coi quali ha istruito questo processo.

Io spero che l'onorevole guardasigilli vorrà darmi risposte soddisfacenti, perchè così una parte della mia interpellanza sarà esaurita con questo breve discorso pronunciato in questa discussione generale di bilancio.

Io termino augurandomi che della sentenza, che uscirà da questo processo, si possa dire che essa non sia un mezzo termine per acquietare i clamori della pubblica opinione, lasciando dubbi e sospetti, ma che sia la manifestazione della verità e della giustizia, irradiando tutto di luce e riconducendo qua

la stima e il rispetto della pubblica opinione. (*Bravo!*)

**Presidente.** Non essendovi altri iscritti, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** (*Segni d'attenzione*). Darò risposta breve, per quanto sarà possibile, e pacata, siccome consiglia l'ambiente tranquillo e sereno (mi servo delle parole pronunziate ieri dall'onorevole Cuccia) ai vari oratori che hanno preso parte a questa discussione, e che mi hanno onorato delle loro osservazioni, dei loro suggerimenti, delle loro approvazioni e delle loro censure.

M'incombe però l'obbligo, innanzi tutto, di esprimere la mia riconoscenza all'onorevole relatore della Giunta generale del bilancio, per lo spirito benevolo che informa la sua relazione, ed allo stesso onorevole Cuccia e ad altri oratori, cioè gli onorevoli Rinaldi, Canegallo, Vischi, Castorina e Sperti, per il giudizio amichevolmente favorevole che essi pronunziarono sugli atti miei, e per la fiducia esplicitamente da essi dimostrata, che l'opera mia non debba riuscire inferiore al grave compito che ho assunto.

Però debbo riconoscere che, salvo qualche trascurabile eccezione, anche gli avversari, anche coloro che trovarono poco o molto da ridire sugli atti miei, lo fecero garbatamente, ed ebbero parole cortesi e benevole verso la persona del ministro. Queste dimostrazioni di simpatia mi furono tanto maggiormente gradite, quanto più gravi erano le censure che essi dirigevano agli atti miei.

Mi piace di fare questa dichiarazione prima di venire alla contraddizione delle loro affermazioni, alla confutazione dei loro giudizi.

Il campo delle attribuzioni del ministro di grazia e giustizia, sia amministrativamente, sia legislativamente, è stato percorso tutto quanto in questa discussione.

Ma io devo fare una distinzione tra i discorsi che sono stati pronunziati, e che sono di tre specie.

V'è il discorso enciclopedico, che è una specialità ricorrente nella discussione del bilancio del ministero di grazia e giustizia e dei culti; v'è il discorso politico, che ha per oggetto principale di combattere il Ministero, o per lo meno di demolire il ministro; v'è finalmente il discorso sereno e pratico, col quale il deputato prendendo ad esaminare

uno o più argomenti, sovr'essi fa le sue osservazioni, emette voti, dà consigli e suggerimenti.

Il discorso *omnibus* o enciclopedico (ed in sedici anni da che ho l'onore di appartenere alla Camera, ne ho uditi molti) viene da uno dei nostri colleghi, il quale si racchiude in sè stesso, dimentica tutte le condizioni pratiche e reali del paese, si squaderna innanzi l'indice del Codice civile, del Codice penale, di quelli di rito, e di altre leggi speciali, e specula ed enuncia tutte le riforme possibili ed immaginabili della legislazione, senza distinguere quelle che hanno un addentellato nella legislazione vigente e nelle tendenze riformatrici del tempo, da quelle che non ne hanno alcuno, senza distinguere quello che si può onestamente pretendere oggi, da quello che deve esser rimandato per lo meno al secolo venturo. Ed in questa vasta speculazione, colui che vi si abbandona, è invaso da un sentimento di esuberante virilità, si crede fecondo e prolifico quanto il re Salomone secondo le sacre carte, e commiserà e deride la sterilità del Governo e specialmente quella del ministro guardasigilli.

Quando io mi trovavo sotto i fieri colpi di questa grave accusa, mi consolava l'immagine del geniale poeta di Valdinievole, e mi sussurrava all'orecchio l'ultima terzina di un celebre sonetto, nel quale si parla della virilità del quadrupede a cui natura diè forte il calcio e più l'ostinatezza. (*Rumori*).

I discorsi di questo genere appartengono alla categoria delle esercitazioni meramente speculative, piacevoli forse, ma altrettanto infconde, e che perciò non furono mai benedette dal cielo, e non recarono mai alcun bene a coloro che vi si abbandonano nè agli altri.

Secondo i più autorevoli precedenti, il dovere del ministro in presenza di discorsi di tal fatta, è quello di assistere e di ascoltare; ed io ho adempiuto questo dovere.

Il discorso politico ce lo ha dato in piena forma l'onorevole De Bernardis; discorso diretto contro il Governo, e specialmente contro il ministro, il cui bilancio si discute. Il bilancio non è che un mezzo per raggiungere un fine politico.

Il discorso dell'onorevole De Bernardis doveva contenere una fiera e terribile requisitoria contro il ministro guardasigilli; e ben si vide dal ricordo, non so quanto opportuno,

che l'oratore fece al principio della sua orazione, di un mio povero discorso, forse alquanto vivace, che feci, sono già molti anni, contro uno dei miei predecessori. Non insisto, perchè si tratta di un assente.

Ma che una requisitoria fiera e terribile dovesse essere il discorso dell'onorevole De Bernardis, ce lo ha fatto sapere l'onorevole Squitti, il quale, pienamente d'accordo con l'onorevole De Bernardis, ha detto che aveva sentito una catilinaria.

Onorevole Squitti, sarà stata una catilinaria, se Ella lo crede; ma, a buon conto, in questo caso Lucio Catilina sta al suo posto, e si dispone a rispondere a Marco Tullio che se n'è andato. (*ilarità*).

L'onorevole De Bernardis ha attaccato tutto; non ha lasciato intatta alcuna parte delle opere mie.

Ha censurato i criterî direttivi della mia amministrazione, specialmente come lesivi della indipendenza della magistratura. Ha censurato le mie proposte di legge, e anch'egli mi ha accusato di sterilità (*Si ride*), incolpandomi di aver promesso molto e fatto poco o niente in materia di riforme. In fine egli ha criticato anche la politica ecclesiastica del Governo.

Prenderò dunque il discorso dell'onorevole De Bernardis, che è il più generale, come base della mia apologia, non senza però aver prima dato risposta alle particolari osservazioni e raccomandazioni che mi hanno fatto alcuni degli oratori.

Incomincio dall'onorevole relatore della Giunta generale del bilancio.

Egli ha domandato un'esplicazione delle benefiche disposizioni della legge del 30 marzo 1890; di quelle disposizioni che riguardano lo aumento degli stipendi dei magistrati. Egli ha domandato nuovi provvedimenti per ottenere i fondi necessari alla piena esecuzione di quella parte della legge.

All'onorevole Cuccia ricorderò che abbiamo lottato insieme per questa causa, e siamo stati insieme sconfitti.

Devo poi rendere giustizia al mio predecessore, il quale quando assunse l'ufficio di ministro di grazia e giustizia, trovò che tutte le economie provenienti dalla soppressione delle preture, erano state sacrificate per provvedere ai bisogni della finanza dello Stato.

Egli corresse, almeno in parte, questo errore, e restituì alla loro destinazione, secondo

la legge del 30 marzo 1890, le economie che si sarebbero verificate sulla spesa per gli stipendi del personale giudiziario in conseguenza della soppressione di 271 preture.

Ma l'onorevole Cuccia deve riconoscere che coi mezzi disponibili in seguito alla esecuzione che è stata data alla legge, gli stipendi della magistratura non possono essere aumentati nella misura stabilita dalla medesima legge.

Nuovi provvedimenti!

Quali?

Che io domandi al ministro del tesoro i fondi necessari per sopperire alle deficienze, nessuno potrebbe ragionevolmente pretendere in questo momento.

Nelle condizioni presenti della finanza, con la legge delle economie, che ci siamo imposta, ed alla quale ci manteniamo religiosamente fedeli, non è lecito sperare che si possano ottenere in tal modo i fondi necessari per l'aumento degli stipendi dei magistrati.

Secondo le più sane tradizioni, codesti fondi non possono ricavarsi che dal bilancio del Ministero di grazia e giustizia mediante riforme, cioè o sopprimendo organi inutili, o semplificando funzioni soverchiamente complicate e vanamente dispendiose, ed ottenendo così notevoli economie.

È questa la risposta che io posso dare alla prima domanda dell'onorevole Cuccia; e spero ch'egli voglia accettarla.

Gli risponderò più tardi intorno all'ordinamento della magistratura suprema, e allo istituto del giudice singolare.

Debbo però fargli sin da ora una dichiarazione.

Egli notò che vacano da gran tempo alcuni altissimi uffici nelle locali Corti di cassazione, e chiese: s'intende forse, mantenendo queste vacanze, ottenere per via indiretta quello che non si spera di ottenere con una riforma legislativa? Si vuole forse aggravare così la già grave condizione delle locali Corti di cassazione?

L'onorevole Cuccia sa che quelle vacanze non datano da un anno, ma sono molto più antiche, ed io non ho fatto altro che mantenere quello stato di cose che ho trovato.

Ma ora le condizioni sono mutate, essendo recentemente mancati per morte o per disposizione di legge due presidenti di sezione delle Corti di cassazione locali. A me incombe

l'obbligo di provvedere al buon andamento dell'amministrazione della giustizia in quei supremi collegi. Ed io provvederò senza indugio; ne sia sicuro l'onorevole Cuccia.

L'onorevole Cuccia mi ha pure raccomandato di accettare il suggerimento, datomi dall'onorevole Rinaldi, di costituire nel Ministero di grazia e giustizia quello che essi chiamarono un osservatorio giuridico, cioè una Commissione permanente chiamata a raccogliere gli elementi necessari per le riforme della legislazione ed aiutare il ministro a preparare ed a formulare le proposte di legge.

Nel Ministero di grazia e giustizia esiste una divisione che ha questo ufficio.

V'è inoltre la Commissione della statistica giudiziaria, la quale, oltre all'ufficio di raccogliere ed ordinare gli elementi statistici che riguardano la giustizia civile e penale, ha pur quello di esaminare tutti questi elementi, le tendenze della giurisprudenza, e gli altri fenomeni giuridici, e di ricavarne utili consigli e suggerimenti per il progresso della legislazione.

Questo non è ancora l'organismo, che vagheggiano gli onorevoli Cuccia e Rinaldi; ma è certamente qualche cosa che gli si avvicina.

Ad ogni modo accetto i savi loro suggerimenti, e vedrò in qual modo possano essere attuati.

Con l'onorevole Canegallo mi congratulo pel suo discorso, nel quale egli primo propugnò una tesi che vide poi accolta ed approvata da tutti gli oratori che parlarono dopo di lui.

L'onorevole Riccardo Luzzatto si occupò delle misere condizioni economiche e morali della magistratura.

Delle condizioni economiche della magistratura parlerò trattando delle riforme giudiziarie.

Non mi parvero giusti nè misurati i suoi giudizi riguardo alle presenti condizioni morali della magistratura. E già egli ebbe in proposito risposta da taluni oratori che gli succedettero, e principalmente dall'onorevole Sperti, il quale rivendicò, e giustamente, l'integrità, la costanza e la dottrina della magistratura.

Su questo argomento dunque l'onorevole Riccardo Luzzatto mi permetterà di dichiararmi pienamente d'accordo con coloro che l'hanno contraddetto. E se egli non ha altre ragioni per dimostrare la insufficienza morale

della magistratura, all'infuori di quella desunta dall'arresto dell'avvocato Gori, la dimostrazione può dirsi assolutamente mancata.

Non so se l'avvocato Gori sia un anarchico; so che fu condannato dal pretore di Portoferraio a 100 lire di ammenda, e che fu recentemente arrestato.

Disse l'onorevole Riccardo Luzzatto che fu arrestato in prevenzione del 1° maggio. È facile il dirlo, ma non è altrettanto facile il provarlo, mentre l'arresto fu ordinato ed eseguito in virtù di una sentenza.

L'onorevole Riccardo Luzzatto osserva che l'avvocato Gori non doveva essere arrestato, perchè protetto dall'amnistia.

Vi fu un equivoco: si ritenne che l'avvocato Gori non fosse compreso nell'amnistia, perchè recidivo. Esiste infatti una precedente condanna, che apparentemente lo qualificava come recidivo e lo escludeva dal beneficio dell'amnistia. Se non che questa precedente condanna, era stata cancellata da un'altra amnistia del novembre 1890. Riconosciuto l'errore, l'avvocato Gori fu immediatamente liberato.

Si tratta dunque, come io diceva, di un equivoco, e di un equivoco scusabile; dal quale non è certamente lecito argomentare la insufficienza morale della magistratura.

Non seguirò l'onorevole De Gaglia in tutte le sue osservazioni ed in tutti i suggerimenti che egli ha dati, prendendo a sostenere che, anche indipendentemente da generali e grandi riforme, colle leggi attuali si possano attuare molti miglioramenti nell'amministrazione della giustizia.

Ed io non lo nego.

Ma rispetto alla deplorata teatralità dei giudizi penali, osservo che qualche cosa si è già ottenuto, e si può già osservare un notevole miglioramento.

Siamo ormai lontani da quel tempo in cui si ebbero le più gravi manifestazioni di questo difetto dei nostri costumi giudiziari, che del resto si verifica e lamenta anche in altri paesi.

Presso di noi, lo ripeto, vi è progresso quanto alla serietà della forma nei giudizi penali, e più ve ne sarà quando avremo un nuovo Codice di procedura penale.

L'onorevole De Gaglia disse che i mezzi per migliorare le condizioni della magistratura si potrebbero trarre da una larga applicazione di quella disposizione della legge

del 30 marzo 1890, per la quale si può affidare la presidenza della Corte d'assise al presidente del tribunale locale.

L'applicazione di quella disposizione non può essere che limitata, sia perchè non tutti i presidenti di tribunale hanno le qualità necessarie per presiedere convenientemente i giudizi delle Corti d'assise, sia perchè in molti tribunali il presidente non può essere distratto dal suo ufficio senza grave danno del servizio.

Comunque, i risparmi che si potrebbero ottenere anche con la più larga applicazione di quella disposizione di legge, non potrebbero mai fornire i mezzi necessari ad un aumento degli stipendi dei magistrati.

All'onorevole Squitti, che mi ha sotto molti aspetti attaccato, risponderò nella parte generale del mio discorso.

Più benevolo verso di me, l'onorevole Vischi mi rimproverò di essere esitante nella questione del divorzio.

Onorevole Vischi, abbia la compiacenza di leggere ciò che io dissi nella seduta del 25 gennaio 1893 quando l'onorevole Villa svolse la sua proposta. Potranno mancare molte altre qualità in quel mio discorso; non vi manca al certo quella della chiarezza.

In quel discorso, onorevole Vischi, troverà esplicito, chiaro ed aperto il mio pensiero sulla questione del divorzio.

L'onorevole Castorina fece voti per la ricostituzione di qualche pretura soppressa; ed io sono dolentissimo di non poterlo in questo seguire. Ma spero che ci troveremo d'accordo in ordine ad altre riforme.

Egli parlò pure a favore del mantenimento delle Corti di cassazione locali.

Su questo argomento esporrò tra poco il mio pensiero; ed io confido che esso non abbia ad apparire tanto ostico, quanto potrebbe crederci, all'onorevole Castorina.

L'onorevole Socci si occupò degli uscieri giudiziari, domandando il miglioramento della loro condizione mercè l'assicurazione di uno stipendio e di una congrua pensione.

Vi è, come egli sa, un progetto ordinato a questo intento. Ed io posso dichiarargli che riconosco giuste le domande delle quali egli ha assunto il patrocinio, e che ottenendosi delle economie, una parte di esse sarà applicata al miglioramento della condizione degli uscieri giudiziari.

Ringrazio l'onorevole Sperti della difesa

che egli fece della magistratura da altri attaccata.

Quanto ai mezzi per l'attuazione del sistema penitenziario, v'è una mia proposta, che ne darebbe almeno una parte: parlo del disegno di legge sulla condanna condizionale.

All'onorevole Barzilai, il quale mi domandò quale significato abbia la soppressione dell'ufficio di cassiere nell'amministrazione del Fondo di religione e di beneficenza nella città di Roma, e se vi sia pericolo di una fusione del patrimonio di quell'ente col patrimonio del Fondo per il culto, rispondo che sgombri pure dall'animo suo ogni sospetto. Le cose rimangono come sono attualmente, cioè con la più assoluta separazione dei patrimoni e delle contabilità. Il Consiglio di amministrazione del Fondo di religione e di beneficenza nella città di Roma continuerà ad esercitare le sue funzioni, come le ha fino ad ora esercitate. Soltanto, per ragione di economia, invece di due cassieri ve ne sarà uno solo.

Ringrazio l'onorevole Franceschini del gentile ricordo, che egli fece, di mio padre. Egli può esser certo che quelle sue parole scesero graditissime al mio cuore.

Che dirò all'onorevole Sciacca Della Scala, il quale nel suo discorso ha evocato tutte le accuse e, dovrei dire, anche tutte le insinuazioni...

**Sciacca della Scala.** Ma lo suppone Lei.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** ... tutte le accuse e tutte le insinuazioni, che furono fatte nel momento più propizio, in un momento di commozione, in un momento nel quale si poteva ricavare qualche effetto da accuse infondate?

**Sciacca della Scala.** E perciò sono più vere oggi che in altri tempi.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Egli ha incominciato dal dire che è invalsa in Italia l'opinione, che la magistratura sia d'accordo col Governo.

**Sciacca della Scala.** Quando si tratta di affari che interessano il Governo.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Lo nego assolutamente.

**Sciacca della Scala.** Non l'ho detto.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** L'opinione pubblica in Italia non pensa questo.

**Colajanni Napoleone.** Lo pensa.

*Voce.* È calunniata.

**Colajanni Napoleone.** Informino i processi.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Non è vero.

**Colajanni Napoleone.** Sì.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** La magistratura non merita queste accuse, e il Governo è incapace di attentare alla sua indipendenza.

**Colajanni Napoleone.** L'abbiamo visto alla prova.

**Presidente.** Non interrompano.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia (Con forza).** La magistratura non subisce influenze, e il Governo non ricorre a mezzi che ne diminuiscono l'autorità.

**Colajanni Napoleone.** Il processo Costa, il processo Cavallotti informino. C'è la deposizione di Municchi.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Storia antica.

**Colajanni Napoleone.** È storia moderna.

**Presidente.** Prego di non interrompere.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Io rispondo dei fatti miei. Non ammetto tutto quello che si dice del passato; ma non incombe a me l'obbligo di difendere quelli che di antichi fatti sono accusati.

Veniamo alle prove di questi pretesi attentati all'indipendenza della magistratura.

Dice l'onorevole Sciacca della Scala che per eliminare i sospetti bisognava far sì che il procedimento penale per i fatti della Banca Romana andasse celere e spedito alla sua metà.

Così va, per quanto la natura della causa lo comporta, questo procedimento.

Una certa lentezza nei procedimenti penali in Italia è generalmente lamentata; è questa la ragione principale per la quale si domanda una riforma del Codice di procedura penale.

L'onorevole Sciacca della Scala ha preteso di fare un confronto fra certi processi di Francia e questo d'Italia.

Prima di tutto bisognerebbe verificare le date ch'egli ha citate, non già perchè l'onorevole Sciacca della Scala sia capace di addurre qui elementi non conformi al vero...

**Sciacca della Scala.** Le può verificare...

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** ... ma perchè è facile ingannarsi in simile materia, e vedere il principio di un procedimento penale là dove non è che la prosecuzione di un'istruttoria precedentemente iniziata. Dunque bisognerebbe verificare le date...

**Sciacca della Scala.** Ma io le ho verificate.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Non credo esattamente, perchè ho esaminati anche io i documenti pubblici di quei processi, e credo che vi sia dell'esagerazione in ciò che dice l'onorevole Sciacca della Scala.

Egli ha poi detto, profetizzando, che il procedimento del quale si tratta, durerà ancora un anno.

**Sciacca della Scala.** Ho detto: può essere...

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Io non sono profeta, e quindi non posso dire se il processo durerà ancora un anno, o sei mesi, o tre. Ciò che posso dire all'onorevole Sciacca della Scala, è questo: che il processo è andato innanzi come tutti gli altri, ed anzi con maggiore celerità, perchè sono stati dati all'autorità giudiziaria tutti i mezzi necessari affinché essa potesse procedere sollecitamente.

Io non seguirò l'onorevole Sciacca della Scala in tutte le altre sue osservazioni.

Ma quanto alle perquisizioni fatte da chi, secondo lui, non aveva il diritto di farle, risposi già che per costante consuetudine le prime perquisizioni si fanno da ufficiali di polizia giudiziaria per delegazione del giudice istruttore.

**Sciacca della Scala.** In questo non si doveva fare!

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole Sciacca ha detto che dei documenti trovati alcuni sono stati dati dall'autorità giudiziaria, altri no.

**Sciacca della Scala.** Non ho detto questo.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Queste sono gratuite asserzioni.

Se mi risultasse che fatti di tale specie fossero avvenuti, non avrei mancato di fare iniziare un procedimento penale contro i colpevoli. Creda l'onorevole Sciacca che ripetendo questa cosa egli si fa torto.

**Sciacca della Scala.** Ma non mi faccio torto affatto.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Circa poi alla domanda di autorizzazione a procedere, essa non dice quello che l'onorevole Sciacca ha creduto di leggervi...

**Sciacca della Scala.** Domando la parola.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia...** Non vi è che l'indicazione delle risultanze dei primi atti del procedimento, senza alcun giudizio, ed unicamente all'effetto di dimostrare la necessità dell'autorizzazione a procedere contro un membro del Parlamento.

Quanto alle altre osservazioni dell'onore-

vole Sciacca della Scala, mi basta avvertire che il procedimento è segreto, e quindi non se ne può discutere finchè non sia pubblicato.

Vengo ora a quella che ho chiamata la mia apologia, ossia alla mia difesa in ordine ai criteri di amministrazione, alle riforme legislative, alla politica ecclesiastica.

Si è detto che da me non fu rispettata e tutelata la indipendenza della magistratura.

Francamente dico che io non mi aspettava quest'accusa.

Non me l'aspettava perchè la mia origine, la mia educazione, il mio temperamento, e tutto m'induce al maggiore rispetto per quella grande istituzione che è la magistratura, e quindi alla più gelosa custodia della sua indipendenza.

Ma giacchè l'accusa è stata fatta, vediamo le prove.

Tre fatti ha citati l'onorevole Squitti, uno l'onorevole De Bernardis.

L'onorevole Squitti ha in primo luogo affermato che una sentenza di una Corte d'appello, in materia di liste elettorali, fu conosciuta prima che fosse pubblicata.

**Squitti.** Pronunziata!

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Pronunziata o pubblicata.

Non è in questione il merito della sentenza, poichè l'onorevole Squitti non può disconoscere che se vi sono liste elettorali adulterate, l'autorità giudiziaria ha il diritto e l'obbligo di correggerle, ordinando la cancellazione delle iscrizioni illegali.

Si lagna l'onorevole Squitti di questo solo, che la sentenza sia stata conosciuta prima che fosse pubblicata...

**Squitti.** Pronunziata!

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** ... o pronunziata. Suppongo vero il fatto affermato dall'onorevole Squitti. Ma prova esso forse la poca indipendenza della magistratura? Questo è un inconveniente che si verifica da per tutto. Non so se l'onorevole Squitti eserciti la professione di avvocato. Io l'ho esercitata per venticinque anni, e debbo confessare che molte volte, senza che io l'avessi ricercato, ho conosciuto l'esito del giudizio prima che la sentenza fosse stata pubblicata.

E quanti sono qui avvocati dovrebbero fare la medesima confessione.

Ma che ha da fare questo coll'indipendenza della magistratura?



Veniamo al secondo fatto relativo al pretore di Nicotera.

L'onorevole Squitti supponeva che io non lo conoscessi.

Lo conosco perfettamente, ed ho avuto parte diretta nei provvedimenti accennati dall'onorevole Squitti.

Vacava la pretura di Nicotera; vi fu trasferito un pretore, di cui non ricordo il nome. Ma appena deliberato tale provvedimento, prima però che avesse esecuzione, si venne a conoscere che il pretore destinato al mandamento di Nicotera, come si dice in linguaggio burocratico, era incompatibile in quella sede, perchè ivi egli aveva larga parentela ed estese amicizie.

Il Procuratore generale, del quale ho qui il rapporto, conferma il fatto ed esprime l'avviso, che non convenga destinare quel pretore al mandamento di Nicotera.

Il provvedimento fu sospeso; il pretore rimase temporaneamente là dove si trovava, e quindi, invece che al mandamento di Nicotera, fu destinato a quello di Amantea.

Fu dunque un provvedimento ispirato esclusivamente da ragioni di utilità del servizio; un provvedimento, del quale posso assumere, come assumo, tutta la responsabilità.

Anche se avessi errato per inesatte informazioni (ciò che non ammetto), l'errore non sarebbe tale da offendere in alcun modo la indipendenza della magistratura.

A me non risulta; ma se di qualche movimento di pretori o di altri funzionari dell'ordine giudiziario taluno si fosse indebitamente attribuito l'iniziativa, di ciò io non potrei essere incolpato; perocchè, per quanto sia cauto e prudente un ministro, non può nè potrà mai impedire tutti gli artifici di questo genere.

Io posso però assicurare la Camera che le promozioni e i tramutamenti dei magistrati furono sempre da me fatti per ragioni di servizio, e non mai per servire a scopi politici.

Veniamo al terzo punto, che è il più bello, perchè mi darebbe proprio il mezzo, onorevole Squitti, di fare, per ciò che concerne la indipendenza della magistratura, la mia apoteosi. (*Oh! oh!*)

**Pugliese.** Fatela.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Sicuro, anche se non le piace.

**Pugliese.** No, mi piace sentirla. (*Si ride*). Nuovo metodo di Governo questo, fare l'apoteosi!

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Ecco i fatti, e vi sfido a smentirmi.

Un presidente di sezione di una Corte d'appello mi trasmette un giorno la domanda del suo collocamento a riposo, corredata da un certificato medico, nel quale si dichiara che quel magistrato è affetto da tale malattia di occhi, che non gli permette di continuare, neppure per un giorno, nell'esercizio delle sue funzioni.

Io diedi subito corso al provvedimento. Le ragioni risultavano dalla domanda; e se altre ve ne fossero state, non sarebbero certamente tali da ledere menomamente l'onorabilità e il decoro di quel magistrato.

Che cosa accadde? Tre giorni dopo la malattia era svanita. (*ilarità*). Colui che tre giorni innanzi non poteva più prestare servizio, tre giorni dopo lo poteva prestare benissimo; stava meglio dell'onorevole Squitti, che mi pare goda di ottima salute. (*ilarità*).

Fu una pioggia di istanze e di raccomandazioni perchè non si desse corso al decreto di collocamento a riposo, o perchè il decreto medesimo fosse revocato.

E qui verrebbe quell'apoteosi che pare tanto spiaccia all'onorevole Pugliese; poichè io potrei provare con testimoni, che sono in questa Camera, come e con quanta insistenza mi sia stata chiesta la sospensione e poi la revoca del provvedimento nell'interesse di amici miei carissimi, e come io abbia costantemente resistito, perchè era convinto che ragioni di servizio non mi permettessero di fare quello che mi si domandava.

Ora, io domando se in tutto ciò vi sia cosa che offenda l'indipendenza della magistratura, o non piuttosto la prova che in cima ad ogni mio pensiero è stato sempre l'interesse della buona amministrazione della giustizia.

E vengo all'onorevole De Bernardis, il quale mi fa il medesimo rimprovero e cita in prova i decreti del 1° ottobre 1892.

Voi avete osato, egli disse, di mutare di residenza due presidenti di Corte di appello, senza il loro consenso e senza neanche prevenirli.

Non furono due, ma cinque i presidenti di Corte di appello, che con decreti del 1° ottobre 1892 furono trasferiti ad altra sede.

Io aveva il diritto di farlo. La legge, che garantisce l'inamovibilità dei magistrati riguardo al grado, permette però al Governo di tramutarli da una ad altra sede, per l'utilità

del servizio, osservate certe formalità. Io aveva dunque indubitatamente il diritto di tramutare di sede uno o più presidenti di Corte di appello.

Ma aveva anche l'obbligo di non abusare e di non servirmi leggermente di questa pericolosa facoltà.

Ebbene, sul mio onore dichiaro che io era profondamente convinto della utilità di quei provvedimenti nell'interesse del servizio; e dichiaro altresì che nelle ragioni di quei provvedimenti nulla vi era che comunque potesse ledere l'onorabilità e il decoro di quegli egregi magistrati che mutarono di sede.

Nel primo momento quei provvedimenti fecero una viva impressione; ma ho il piacere di ricordare che alla prima impressione seguì ben presto il giudizio maturo, generale e pienamente conforme al vero. Magistrati, curie, popolazioni, intesero che quei tramutamenti erano determinati unicamente da ragioni di utilità del servizio, e che la politica non vi entrava nè direttamente nè indirettamente.

A questo punto io mi permetto di dire agli onorevoli contraddittori, che sono ambedue più giovani di me: ascoltate un mio consiglio; se avete tanta voglia di combattere il ministro, cercate altri argomenti; non lo assalite in nome della indipendenza della magistratura, perchè su questo punto lo troverete sempre corretto ed invulnerabile.

Censurando i miei criterî di governo, l'onorevole Squitti mi rimproverò di avere abbandonato una bellissima riforma, che era preparata quando assunsi l'ufficio di ministro; la fusione della Direzione generale del Fondo per il culto con la Direzione generale del Demanio.

È vero che quando io entrai nel palazzo di Firenze, trovai molte cose preparate per l'attuazione di questo disegno. Vi era, tra le altre cose, un parere del Consiglio di Stato in risposta ai quesiti che gli aveva proposti l'onorevole presidente del Consiglio Di Rudinì sul decentramento e sulla semplificazione delle pubbliche amministrazioni.

Io ho esaminato la questione con molta diligenza, e mi sono convinto che quella fusione non era una bella riforma, nè una riforma.

Le ragioni che ispirarono i nostri predecessori allorchè fecero le leggi di soppressione delle corporazioni religiose e di altri

enti ecclesiastici, e li determinarono a costituire in ente autonomo l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, sicchè fosse distinta e separata dall'amministrazione dello Stato, quelle ragioni, a mio avviso, non sono ancora venute meno.

Quando si avrà a sciogliere definitivamente il problema dell'ordinamento del patrimonio ecclesiastico, se mai si dovesse adottare il sistema che considera il culto come un servizio di Stato, e prendere il partito di salariare il clero, a queste gravi risoluzioni si dovrebbe andare per altra via e con piena libertà di giudizio e di elezione, non per tragetti, non per forza di eventi preparati con provvedimenti inconsulti.

Tale essendo la mia opinione, io ripudiai risolutamente quella che l'onorevole Squitti considera come una bellissima riforma.

Ma io ho ben riconosciuto e sentito la necessità di introdurre nell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico molte semplificazioni e di mutarne in parte l'indirizzo.

Quanto alle semplificazioni ed alle conseguenti economie, ne avete i documenti nel bilancio e nella relazione dell'onorevole Cuccia. Da essi potete vedere che qualche cosa si è già fatto, e più ancora s'intende di fare.

Quanto al mutamento d'indirizzo, mi spiegherò in poche parole.

Il patrimonio ecclesiastico, amministrato dal Fondo per il culto, voi lo sapete, proviene in parte dalle corporazioni religiose soppresse in virtù della legge del 7 luglio 1866 e di altre leggi anteriori, in parte dagli altri enti ecclesiastici soppressi in virtù della legge del 15 agosto 1867 e di altre leggi anteriori.

La prima parte, ossia il patrimonio regolare, adempiuti che siano certi obblighi imposti dalle citate leggi, nel residuo deve essere distribuito per tre quarti allo Stato e per un quarto ai Comuni.

Ma le due parti del patrimonio ecclesiastico, regolare l'una, e secolare l'altra, furono amministrate confusamente, e per farne la separazione necessaria al fine di procedere alla mentovata distribuzione del residuo del patrimonio regolare, si era prescelto un sistema assai complicato, e che avrebbe richiesto molto tempo e grave spesa.

Io ho deliberato e intendo che si proceda alla separazione delle due parti del patrimonio ecclesiastico, con metodo più semplice, più spedito e meno dispendioso.

Inoltre, siccome nei primi anni il Fondo per il culto aveva dovuto consumare una parte del patrimonio per circa sessanta milioni, non s'intendeva procedere alla distribuzione del residuo del patrimonio regolare allo Stato ed ai Comuni, se prima non fosse ricostituito il patrimonio ecclesiastico nella sua originaria integrità.

Anche per codesto sarebbe occorso molto tempo, e troppo lungamente sarebbersi ritardati il beneficio promesso allo Stato ed ai Comuni e la sistemazione definitiva di quella parte del patrimonio ecclesiastico, che deve rimanere perpetuamente destinata ai fini stabiliti dalle leggi eversive.

Io ho creduto che si dovesse abbandonare il concetto della ricostituzione del patrimonio, per questa semplice ed evidente ragione, che quando uno amministra beni che deve restituire ad altri, tanto è che gli dia oggi quello che oggi esiste, quanto che gli dia più tardi il medesimo capitale con l'aumento degli interessi; beneficio, che il creditore, ove gli piaccia, può facilmente da sè stesso procurarsi.

L'onorevole De Bernardis disse che io aveva promesso molte e varie leggi, e che non ho mantenuto le promesse; disse essere io colpevole specialmente di omissioni.

Chi rimprovera ad altri le omissioni, ha il dovere di non cadere nelle omissioni.

Ora l'onorevole De Bernardis fu accuratissimo e completo quando enumerò le mie promesse. Ma quando poi venne a confrontare le promesse coi fatti, non fu altrettanto diligente ed esatto, e cadde veramente nel vizio della omissione. Non credo che egli lo abbia fatto ad arte. Ma non è men vero che egli dimenticò più di un mio disegno di legge.

E s'egli avesse trascurato que' miei disegni di legge, perchè li considera come poco importanti, non sarebbe nel vero.

Egli avrebbe torto, se non desse importanza alla riforma del procedimento civile, sulla quale si lavora inutilmente da più di venti anni, e per la quale ho presentato un disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

Avrebbe torto, se non desse importanza alle nuove disposizioni, da me proposte, per la commutazione e affrancazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie perpetue.

Avrebbe torto, se non desse importanza

al disegno di legge sulla condanna condizionale.

Ed ora io dirò quali dei molti problemi di legislazione a me parvero i più urgenti allorchè assunsi l'ufficio di ministro.

A me parve necessaria una legge che completasse la nostra legislazione matrimoniale.

Non intendo anticipare la discussione del disegno di legge sulla precedenza del matrimonio civile al religioso.

Voi sapete quali e quanti danni provengono dall'attuale stato della legislazione sul matrimonio, e che dovunque fu istituito il matrimonio civile, fu altresì reputata necessaria, a completare e difendere tale istituzione, una legge simile a quella che io ho proposta.

Un altro problema parve a me richiedere sollecita soluzione: quello del regime giuridico della proprietà fondiaria.

È assai grave ostacolo ai progressi economici del paese lo stato d'incertezza, in cui, sotto l'aspetto giuridico, si trova presso di noi la proprietà fondiaria.

Un membro della Commissione per i prestiti ai proprietari della Liguria danneggiati dal terremoto, mi ricordava ieri le gravi difficoltà che si incontrarono nell'esecuzione di quella legge, perchè il più delle volte non si trovavano con certezza giuridica i proprietari, ai quali i prestiti potessero essere accordati. Fu necessario provvedere con una legge suppletiva, la quale permise di accordare i prestiti a coloro che provassero semplicemente il possesso annale.

Come può pretendersi che i capitali accorrano alla terra, quando tale è la incertezza del diritto del proprietario, tanti sono i pericoli che corre il sovventore?

È questa la principale ragione del costante insuccesso dei reiterati tentativi, che si sono fatti presso di noi, per estendere e far prospere le istituzioni del credito fondiario e del credito agrario.

Se presto non si provvede, noi ci troveremo in una condizione di assoluta inferiorità economica di fronte agli altri popoli, anche per la imperfezione delle leggi che regolano la proprietà fondiaria.

Questo problema richiedeva sollecita soluzione anche perchè sono in corso le operazioni del nuovo catasto, il quale per espresse disposizioni della legge del 1° marzo 1886, oltrechè alla perequazione della imposta, doveva e deve

servire ad un migliore accertamento della proprietà immobiliare, ed a questo intento era imposto al Governo l'obbligo di presentare entro due anni un nuovo disegno di legge complementare.

L'onorevole De Bernardis dirà: che cosa avete fatto per adempiere la promessa contenuta nella legge del 1° marzo 1886?

Ho studiato personalmente il problema, ed ho raccolto molti elementi per prepararne la soluzione.

I competenti, che conoscono la vastità e la difficoltà della materia, non crederanno al certo che io abbia fatto poco, o che altri potesse fare più di quello ch'io ho fatto.

E se i miei predecessori consumarono sei anni in tentativi che non condussero ad alcun pratico risultato, non si potrebbe ragionevolmente rimproverar me di avere impiegato un anno in studi preparatorii, per effetto dei quali mi sono formato un concetto chiaro e preciso di ciò che convien fare, ho raccolto preziosi elementi di legislazione comparata, e mi sono convinto che a concretare le proposte necessarie per la grande riforma occorresse il concorso delle maggiori competenze giuridiche e tecniche del paese.

Non altrimenti si è proceduto altrove, e ultimamente in Francia, ove una numerosa Commissione di giureconsulti e di tecnici fu costituita per lo studio e la preparazione di questa importantissima riforma della legislazione civile.

La Commissione, che io ho nominata, si è accinta e attende all'opera con grande alacrità; ed io spero che presto potremo vedere i risultati de'suoi lavori.

Stimai pure di dovermi occupare senza indugio di alcune riforme dell'ordinamento giudiziario, dirette a semplificare gli organi e le funzioni della giustizia ed a fornire i mezzi per migliorare la condizione economica dei magistrati.

Ho pronti due disegni di legge; l'uno per alcune riforme da introdursi nelle preture, nei tribunali e nelle corti di appello, l'altro per l'ordinamento della magistratura suprema in materia civile.

Poichè, come osservò l'onorevole Cuccia, tutti gli oratori furono concordi nel richiedere la istituzione del giudice singolare, sono lieto di annunziare alla Camera che io aveva prevenuto i suoi desideri preparando un disegno di legge per l'aumento della competenza

del pretore, e per la istituzione del giudice singolare in prima istanza su tutte le materie che eccedono la competenza del pretore.

Esporrò in poche parole le linee generali di questo disegno di legge, che fra pochi giorni potrò sottoporre al vostro esame.

Le ragioni per le quali l'ufficio di amministrare giustizia può utilmente essere affidato ad un solo giudice, sono state così completamente esposte da Geremia Bentham, che i molti ed autorevoli fautori del giudice singolare, venuti dopo di lui, nulla seppero aggiungere alle sue osservazioni.

Ma io credo che la istituzione del giudice singolare debba integrarsi con la guarentigia del giudizio collegiale nel secondo grado di giurisdizione.

Non credo che si possa ora dare, come proponeva l'onorevole Canegallo, la piena competenza in primo grado ai pretori; non lo credo, attesa l'attuale condizione di questi giudici singolari; non lo credo, perchè i tribunali, come sono attualmente costituiti, non offrono sufficienti guarentigie che permettano di surrogarli alle Corti di appello.

L'avvenire recherà la fusione delle preture e dei tribunali.

Per ora volendo procedere cautamente e per gradi, dobbiamo limitarci ad elevare la competenza del pretore per valore a tremila lire, e mantenere i tribunali con l'ufficio di giudicare collegialmente nelle cause di appello dalle sentenze dei pretori, singolarmente, ossia con un solo giudice, nelle cause di prima istanza.

Il collegio giudicante nelle Corti di appello potrà razionalmente ed utilmente essere ridotto al numero di tre.

Queste, in poche parole, sono le proposte che io vi presenterò fra pochi giorni.

Non le presento oggi, perchè questo volume manoscritto, che contiene la relazione e il disegno di legge, non potrebbe essere stampato, corretto e distribuito in cinque giorni, sicchè se oggi lo presentassi, a termini del regolamento della Camera, sarei poi obbligato a rinnovarne la presentazione.

Avrei anche pronto, come dissi, un progetto per l'ordinamento definitivo della Corte suprema di giustizia in materia civile (*Segni di viva attenzione*); e su ciò intendo fare franche ed esplicite dichiarazioni.

In questo argomento alla questione tecnica si aggiunge la questione politica.

Per il progetto del quale ho dianzi parlato, e che riguarda l'aumento della competenza dei pretori e la istituzione del giudice singolare, esiste già una deliberazione del Consiglio dei ministri, che mi autorizza a presentarlo.

Non è così dell'altro progetto relativo all'ordinamento della magistratura suprema in materia civile.

Io non ho insistito presso i miei colleghi per avere tale deliberazione, attesa la condizione dei lavori parlamentari, in presenza della quale sarebbe stata una illusione imperdonabile il credere che quel progetto potesse venire discusso ed approvato in questa sessione.

Non credo che prima delle ferie estive possa venire in discussione nemmeno l'altro progetto relativo alla competenza dei pretori e al giudice singolare.

Ciò non pertanto io li presenterò per scagionarmi dell'accusa di aver perduto il tempo, e di non aver pensato ad utili e mature riforme.

Sull'ordinamento della magistratura suprema in materia civile mi limiterò a manifestarvi il mio pensiero personale.

E non sarà inutile, poichè, se io non m'inganno, ciò potrà dissipare molti pregiudizi, e riconciliare con questa riforma, che credo necessaria ed urgente per l'interesse e pel decoro del paese, il sentimento di quelle popolazioni che si credono minacciate nei loro particolari interessi.

Sento dire spesso: cassazione o terza istanza?

Ma la questione posta così, è malamente posta.

Non sono io il primo ad avvertirlo. Prima di me lo avvertì già, fra gli altri, quell'insigne giureconsulto e statista che fu il senatore De Falco, il quale tanto meditò e lavorò su questo grave problema.

Altro è il vedere e il decidere, se per ottenere una presunzione di verità di giustizia occorran due o tre giudizi sulla controversia, e quindi due o tre gradi di giurisdizione ordinaria; altro è vedere e decidere, se quando si è ottenuta la presunzione di verità e di giustizia con due o con tre giudizi di merito, viabbia ad essere un rimedio straordinario, per cui in casi eccezionali possa togliersi l'autorità di cosa giudicata e l'esistenza legale alla

sentenza viziata dall'errore di diritto e dalla violazione della legge.

Sono due questioni assolutamente distinte. Tanto è vero, che il rimedio della cassazione può concepirsi e coesistere tanto con due, quanto con tre gradi di giurisdizione ordinaria.

Nella prima questione, che è quella dei due o tre gradi di giurisdizione ordinaria, sono dolente di non trovarmi d'accordo con l'onorevole Franceschini.

L'argomento storico, che egli addusse, non ha grande valore, sebbene io non disconosca l'autorità della Commissione che si occupò della questione in Roma nel 1848.

Altri tempi, onorevole Franceschini. Era, sì, assai vivo in quella prima fase del risorgimento italiano lo spirito del progresso e il desiderio delle novità. Ma ancora dominavano le antiche tradizioni e le abitudini secolari, sicchè non è da meravigliare che anche agli spiriti più illuminati e progressivi di quel tempo sembrassero buoni quegli ordinamenti giudiziari che oggi sono generalmente reputati viziosi.

In due modi si può concepire il triplice grado di giurisdizione ordinaria; cioè, o per ottenere due sentenze conformi, o per avere una terza sentenza più autorevole delle precedenti.

Ad ottenere le due sentenze conformi è necessario che nel terzo giudizio il processo non possa essere in alcuna guisa mutato, e ne siano quindi assolutamente escluse le nuove eccezioni e le nuove prove; senza di che il terzo giudice sarebbe chiamato a giudicare sopra nuovi termini di fatto, e la sua sentenza potrebbe essere difforme dalla prima e dalla seconda.

Ma allora avete una giustizia meramente formale, avete un giudizio corrispondente allo stato artificiale degli atti, e non alla verità dei fatti, avete l'applicazione di una teorica, non già la emanazione della coscienza del giudice.

Che se si esclude l'obbiettivo delle due sentenze conformi, e nel terzo grado di giurisdizione si cerca soltanto una sentenza più autorevole delle precedenti, perchè non se ne dovranno cercare altre anche più autorevoli in un quarto e in un quinto grado di giurisdizione?

Ai difensori del presente nostro ordinamento giudiziario, coi quali pienamente io concordo, pare che due gradi di giurisdizione

ordinaria siano sufficienti per avere quella più solida presunzione di verità e di giustizia, che può pretendersi nelle cose umane.

Imperocchè, come generalmente l'uomo nelle cose gravi pensa due volte, e dubitando delle impressioni dell'intuito, si adagia sul giudizio della riflessione, così pare che la funzione della giustizia sociale per rispondere al suo fine debba svolgersi in due momenti, che sono il giudizio di prima istanza, nel quale prevale il carattere istruttorio, e il giudizio di appello, che è essenzialmente decisorio.

Viene poi l'altra questione, se, cioè, sia necessario un rimedio straordinario, per cui in casi eccezionali e per gravi motivi la sentenza definitiva possa essere annullata.

Io non posso nè voglio entrare oggi in tale questione.

Ammiratore di un istituto, i cui germi sono antichi, ma al quale la rivoluzione francese ebbe il merito di dar forma razionale e moderna, ordinandolo ad alti fini di civiltà, io mi auguro che il mio paese lo conservi, riformandolo e facendone il custode fedele e costante della legge e dell'ordine delle giurisdizioni.

Chi intende in questo modo l'ufficio della Cassazione, sa che essa è essenzialmente unica, e che la molteplicità delle Cassazioni in uno Stato che ha l'unità politica e legislativa, come ben disse un oratore in questa discussione, è l'assurdo.

Signori, la Corte di cassazione in Italia non si può unificare che ad una condizione; alla condizione, cioè, di modificarne le attribuzioni.

E in qual modo?

Richiamandola ai suoi principî, dai quali si è molto allontanata.

La Corte di Cassazione, qual'è oggi presso di noi, non è quella che fu originariamente in Francia e in molte parti d'Italia.

L'ho già detto: l'ufficio della Corte di cassazione è quello di custodire e difendere la legge e l'ordine delle giurisdizioni.

Essa non deve conoscere che della violazione e della falsa applicazione della legge, e delle questioni giurisdizionali.

Tutte le altre funzioni giudiziarie, che il nostro Codice di procedura civile attribuisce alla Corte di cassazione, ne snaturano il carattere e l'ufficio, e costituiscono il principale impedimento alla sua unificazione, perchè da esse deriva l'immenso numero dei ricorsi, che,

fatta la unificazione, imporrebbe la istituzione di più sezioni civili; il che induceva giustamente l'onorevole Cuccia ad osservare che nella presente condizione di cose la unificazione della Corte di cassazione in materia civile costituirebbe l'accentramento delle sezioni di Torino, Firenze, Napoli e Palermo a Roma, senza correggere in alcun modo i deplorati effetti del vizioso ordinamento.

La unificazione e la costituzione della magistratura suprema, come io la intendo, richiede che sia modificato il Codice di procedura civile e siano sottratte alla Corte regolatrice tutte le altre funzioni giudiziarie, all'infuori della cognizione della violazione e della falsa applicazione della legge, e delle questioni giurisdizionali.

Ma tutti gli altri titoli di gravame enumerati nell'articolo 517 del Codice di procedura civile, e che ora spettano alla cognizione della Corte di cassazione, non possono essere soppressi.

Togliete alla cognizione della Corte regolatrice questi titoli di gravame, che uno dei miei predecessori recentemente affermava nell'altro ramo del Parlamento rappresentare per quattro quinti la ragion d'essere dell'esorbitante numero dei ricorsi, che si deplora in Italia; unite questi titoli di gravame a quelli che danno adito alla domanda di rinvio, e voi avrete la materia di un'ampia giurisdizione, che si può opportunamente e si deve affidare a più collegi giudiziari costituiti in quelle città ove ora hanno sede le Corti di cassazione locali.

Questo a me pare un ordinamento razionale e al tempo stesso tale da soddisfare pienamente le ragioni delle grandi città che hanno attualmente un simulacro di Corte di cassazione.

Io non saprei concepire risoluzioni che attentassero all'interesse o al decoro di quelle grandi città, e riputerei sacrilego colui che venisse a proporle.

La giurisdizione straordinaria, della quale ho parlato, potrebbe essere affidata ad un istituto superiore alla Corte di appello, ovvero, per non creare nuovi organismi giudiziari, ad una sezione di quelle Corti di appello, che hanno sede nelle città ove hanno pure sede le Corti di cassazione locali.

Nell'un modo e nell'altro sarebbe conservata a quelle città la supremazia giudiziaria,

che hanno attualmente, e che giustamente considerano di conservare.

Il risultato pratico di questo sistema sarebbe questo, che delle controversie, le quali non finissero in prima istanza o in appello, la massima parte, forse il novanta per cento, finirebbero là dove ora finiscono.

E quindi non avverrebbe quello spostamento d'interessi, nè quell'accentramento, in odio ai quali si combatte la unificazione della magistratura suprema.

Il ricorso alla Corte suprema sarebbe un caso assai raro ed eccezionale, com'è in Francia, e com'era in Italia finchè l'istituto della Corte di cassazione conservò la sua indole originaria.

Non aggiungo altro su questo argomento, perchè, come dissi già, non è mio intendimento di presentare ora il disegno di legge per l'ordinamento della magistratura suprema; disegno di legge, del quale il Parlamento non si potrebbe per ora occupare.

Ho però voluto esporre il mio programma personale, che non intendo abbandonare.

Io credo che quella da me esposta debba essere la soluzione del grave problema. Mi auguro che presto possa tradursi in atto, ed aiuterò con tutte le mie forze chiunque sia per assumere l'impresa.

Un altro grave dovere m'incombeva; quello di provvedere alla riforma del Codice di procedura penale. Riforma urgente, perchè l'attuale Codice di procedura penale non corrisponde più nè allo stato della legislazione penale nè alle condizioni ed alle esigenze del tempo nostro.

Io chiamai intorno a me alcuni magistrati, che recarono in quest'opera un grande zelo e largo sussidio di dottrina e di esperienza.

Il risultato dei nostri lavori è un progetto di nuovo Codice di procedura penale (*Oh! — Movimento*).

Eccolo già interamente stampato. (*Mostra alla Camera un fascicolo*).

Questo progetto potrà essere pubblicato fra un mese; ed io intendo distribuirlo alla Magistratura, alle Facoltà giuridiche delle Università, ai Consigli dell'ordine degli avvocati, perchè sovr'esso possano dare il loro parere.

Si è proceduto quasi sempre così quando si son fatti Codici nuovi.

E dopo ciò parmi di aver dimostrato che

qualche cosa ho fatto, e che non ho perduto un anno nell'ozio.

Poche parole sulla politica ecclesiastica, ed avrò finito.

Disse l'onorevole De Bernardis che io non era stato fedele neanche in ciò alle mie promesse, e che negli atti miei vi è incoerenza e contraddizione.

Pieno rispetto e piena tutela della libertà di coscienza, e della indipendenza del sacerdozio nell'esercizio del suo ministero spirituale; sollecita cura degli interessi della parte più umile, che è pure la più operosa e la più benemerita, del clero; fermo proposito di esigere dal clero l'osservanza delle leggi e il rispetto delle istituzioni, di mantenere integra la sovranità e la piena indipendenza dello Stato nell'ordine civile, e di conservare ed esercitare i diritti che competono allo Stato in materia di polizia ecclesiastica: queste, per sommi capi, furono le nostre promesse.

Ed ora vediamo se tra le promesse e i fatti esista la contraddizione notata dall'onorevole De Bernardis.

Egli disse che fui e sono esitante nella questione del divorzio.

Ma per convincersi del contrario basta rileggere, come già osservai rispondendo all'onorevole Vischi, il mio discorso sulla proposta dell'onorevole Villa.

L'onorevole De Bernardis fece poi varie osservazioni sul mio disegno di legge per la precedenza del matrimonio civile al religioso.

Io non posso fare oggi la discussione di quel disegno di legge; posso però affermare ed affermo, che esso è la più naturale e legittima conseguenza del principio della supremazia assoluta e della piena indipendenza dello Stato in tutto ciò che attiene all'ordine e agli interessi della società civile, che non è un atto di ostilità alla Chiesa, che non offende menomamente la coscienza religiosa, che tende unicamente a difendere e fortificare una istituzione fondamentale della legislazione civile, provvedendo ad un grave interesse pubblico.

Fedeli alle nostre promesse per ciò che concerne la tutela degli interessi legittimi del clero, abbiamo portato la congrua dei parroci al massimo di 800 lire, stabilito nella legge del 7 luglio 1866; abbiamo assunto l'impegno di elevare la congrua, prima a 900,

e poi a 1000 lire; abbiamo predisposto i mezzi per mantenere in tempo non lontano tale promessa.

Sono state date nuove istruzioni per la liquidazione del supplemento di congrua; nuove istruzioni, delle quali i parroci e coloro che ne propugnano gl'interessi, si sono mostrati pienamente soddisfatti.

L'onorevole De Bernardis volle criticare anche il modo nel quale è stato esercitato il diritto di assenso sugli atti delle autorità ecclesiastiche in materia beneficiaria. Egli disse, mi pare, che io aveva dato l'*exequatur* a qualche nomina di vescovo, che prima era sospesa.

Mi duole di non vedere qui l'onorevole De Bernardis, perchè se fosse presente, gli domanderei a quali atti speciali egli abbia inteso alludere. Posso però generalmente dichiarare che quando dalle informazioni assunte è risultato che il vescovo nominato ad una sede di libera collazione, per i suoi precedenti non dava ragione a dubitare del suo ossequio alle leggi ed alle istituzioni, si è sempre concesso l'*exequatur*.

Non so se l'onorevole De Bernardis abbia inteso alludere anche all'esercizio del diritto di patronato regio.

L'allusione sarebbe stata imprudente, perchè io dovrei dirgli che in questa materia ho trovato le cose in uno stato miserando. Ho trovato una piena abdicazione del diritto di patronato regio, ed ho dovuto restaurarlo (*Bene! a sinistra*), non ammettendo nei benefici di patronato regio che quei prelati i quali prima della istituzione canonica avessero fatto esplicita domanda del decreto di nomina in virtù del regio patronato, e il decreto medesimo avessero ottenuto.

Io non esagero l'importanza di questo diritto; ma lo considero come una guarentigia della idoneità dei prelati, sotto l'aspetto politico, ad esercitare un altissimo ufficio ecclesiastico; e credo che convenga conservarlo anche per la utilità che se ne può trarre in eventuali vicissitudini avvenire.

Per queste ragioni esso fu conservato nel 1871, mentre in nome della libertà della Chiesa venivano abbandonati altri molti diritti dello Stato nelle cose ecclesiastiche.

Mi riassumo e concludo.

Tre sono le principali censure alle quali sono stato fatto segno; cioè, di non aver tutelato la indipendenza della magistratura, di

non aver fatto e concluso nulla in materia di riforme legislative, e di avere smarrita la diritta via nella politica ecclesiastica.

Quanto al primo addebito, io credo di essermene pienamente scagionato spiegando i fatti che erano stati addotti a sostegno della accusa, e dimostrando come io abbia sempre rispettata e difesa la indipendenza della magistratura.

Quanto alle riforme, la Camera ne ha sotto gli occhi alcune, e può fin d'ora giudicarle; altre saranno tra poco sottoposte al suo esame.

La Camera sa che ho preparato un nuovo Codice di procedura penale, il quale sarà reso di pubblica ragione fra pochi giorni, e conosce le leggi che ho in animo di presentare, e quelle che ho già presentate all'altro ramo del Parlamento.

Se, ad onta di tutto ciò, l'onorevole De Bernardis o altri vuol continuare ad accusarmi d'inerzia, lo faccia pure; io sono certo che da quest'accusa mi assolveranno la Camera e il Paese.

Quanto alla politica ecclesiastica, noi siamo stati sempre fedeli ai principî che abbiamo professati.

Può essere che ad alcuno la nostra politica ecclesiastica non piaccia; ma essa è di certo conforme allo spirito delle nostre istituzioni, ed ai principî che presiedettero al rinnovamento italiano; e quindi con tutta ragione dee ritenersi quella che meglio può servire agl'interessi e alla grandezza del paese. (*Bravo! Bene!*)

*Una voce.* La riduzione dei tribunali!

**Presidente.** Hanno chiesto di parlare gli onorevoli Pugliese, Sciacca della Scala e Luzzatto Riccardo. Ma faccio loro osservare che, a tenore del regolamento, non si può parlare che una volta sola sulla stessa discussione.

**Pugliese.** Onorevole presidente, io chiedo di parlare per un fatto personale.

**Presidente.** In che consiste il fatto personale?

**Pugliese.** È consuetudine della Camera di lasciare modo agli oratori di rispondere ai ministri.

**Presidente.** Sta bene; solo il regolamento prescrive che nella stessa discussione non si possa parlare che una volta sola.

Ad ogni modo, parli pure; ma le raccomando di esser breve.

**Pugliese.** Non intendo sfrondare menoma-



mente l'apoteosi, che l'onorevole ministro guardasigilli ha fatto a sè stesso; anche perchè da questa apoteosi trovo ragione di trarre un augurio. Le apoteosi si sogliono fare ai morti, e quindi dall'aver l'onorevole ministro fatto a sè stesso l'apoteosi, traggio l'augurio che egli si sente incalzato dai fatti, e che presto abbandonerà l'ufficio che finora ha tenuto.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Dio lo volesse!

**Pugliese.** Sappiamo, onorevole ministro, che il potere è una croce per tutti! Interpretiamo dunque secondo la sua intenzione questo voto, che Ella rivolge al Signore, ed auguriamoci che il Signore voglia presto esaudire la sua preghiera.

Neppure prendo a parlare per rispondere all'onorevole ministro, ma so' o per rivolgergli una preghiera non dubitando che mi risponderà con piena lealtà e sincerità. Il ministro non si è occupato di me, e non me ne dolgo. Anzi lo ringrazio.

Però egli ha parlato del *deputato enciclopedico*, ed ha applicato a lui due versi che alle mie orecchie non sono giunti interi, e quindi forse sono stati da me mal compresi.

Ora io gli rivolgo invito perchè egli, al cospetto della Camera, la quale ha udito la prima parte del suo discorso, voglia come gentiluomo dichiarare se con la risposta data al *deputato enciclopedico* abbia voluto rispondere a me, in che senso abbia usato quelle parole, e qual senso riposto si nasconda nei versi da lui ricordati.

Attenderò dal gentiluomo una leale risposta, alla quale seguirà una mia dichiarazione.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole Pugliese abbia la bontà di leggere le bozze stenografiche del mio discorso, e vi troverà chiarissimo il mio pensiero, al quale non ho nulla da aggiungere, nulla da variare.

Non mi pare di averlo nominato. Ho parlato di discorsi enciclopedici, che ho uditi molte volte in quest'aula, nei 15 anni da che sono deputato; mi sono occupato del discorso enciclopedico e del suo autore, del quale ho cercato alla meglio di fare la fisiologia, ed ho citato quei versi del Giusti a proposito

della virilità o della fecondità (non ricordo bene), della quale si era tanto parlato, intendendoli nel senso che essi hanno, connessi con le mie parole.

Questa è la dichiarazione che posso fare all'onorevole Pugliese.

**Pugliese.** (*Vivamente*). Cessi dalle vane parole! Io la invito a dichiarare se Ella ha creduto di offendermi. Ecco la domanda, alla quale un gentiluomo ha il dovere di rispondere.

**Presidente.** Ma non facciamo processi d'intenzioni!

**Pugliese.** Ma questi sono processi di fatti, e non d'intenzioni! (*L'onorevole ministro di grazia e giustizia fa un cenno con la mano all'onorevole Pugliese*).

Non mi risponda con le mani! Dica al cospetto della Camera se ha creduto di offendermi. Se Ella dirà che le sue parole non furono rivolte a me, e non contengono offesa, tutto è finito; se, invece, Ella dirà che vi era nelle sue parole intenzione offensiva, io so il mio dovere, ed ho sangue nelle vene per saper chiedergliene ragione!

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Il nostro dovere lo sappiamo tutti!

**Pugliese.** Non è modo parlamentare il suo! Ella ha il dovere di rispondere. Giudicherà il paese! (*Interruzioni a sinistra*).

**Presidente.** Onorevole Sciacca della Scala, ha facoltà di parlare. La prego di tener presente la raccomandazione, che ho fatta prima all'onorevole Pugliese.

**Sciacca della Scala.** La Camera è testimone se la forma oggettiva del mio discorso avrebbe potuto autorizzare la violenza di linguaggio dell'onorevole ministro guardasigilli.

**Presidente.** Non può essere; la violenza non l'avrei permessa.

**Sciacca della Scala.** Egli ha parlato in forma soggettiva, mentre io ho parlato in forma obiettiva. Io seguirò la mia indole e rileverò i fatti personali brevissimamente, in forma oggettiva, sapendo bene che è spesso la mancanza di buone ragioni che fa usare la intemperanza del linguaggio.

Non senza ragione io aveva diretta una interpellanza su questa materia all'onorevole presidente del Consiglio, perchè vi si contenevano molte questioni di indole politica.

L'onorevole ministro guardasigilli, il quale oggi ci ha detto che per 25 anni ha fatto l'avvocato, si è trincerato nel suo *fine di non*

ricevere. Egli ha detto che per questo processo si è fatto quello che si è fatto per tutti gli altri processi.

Circa al ritardo, ha detto che per questo processo si impiega il tempo che si suole impiegare per tutti gli altri processi. Infine, ha detto che la procedura penale francese è diversa da quella italiana.

Ora, io faccio osservare all'onorevole ministro che questo non era uguale a tutti gli altri processi e che, per tale differenza, per questo doveva farsi quello che per gli altri non si suol fare. Quindi bisognava agire con la massima celerità.

Quanto alla procedura francese, in rapporto ai confronti che ho fatto, come mi è stato affermato da valenti giuristi di questa Camera, essa è perfettamente uguale alla procedura italiana, quanto ai termini.

Infine, l'onorevole ministro ha detto che per le perquisizioni si è fatto quello che si suole fare sempre.

Ora io aveva già spiegato che appunto in questo processo, nel quale si parlava di complicità di uomini politici, era necessario che le perquisizioni non si facessero, senza la presenza dell'autorità giudiziaria. Quindi nel caso nostro, l'aver fatto quello che si suol fare per gli altri processi, è biasimevole.

Io debbo anche lagnarmi che l'onorevole guardasigilli mi abbia fatto dire, che in Italia la magistratura segua l'opinione del Governo. Io, onorevole ministro, non ho detto ciò; ho detto che in Italia era invalsa l'opinione, forse erronea, che nelle grandi questioni, che riguardano il pubblico interesse, la magistratura andasse d'accordo col Governo. Io soggiungeva che era debito del Governo di spiegare la sua condotta, appunto perchè la responsabilità sua era coinvolta con la responsabilità dei magistrati, di fronte alla pubblica opinione.

Onorevole ministro, io non sono avvocato, ma comprendo che è cosa molto differente quella che ho detto io, da quella che Lei ha fatto dire a me.

L'onorevole ministro ha detto, che non sa se sieno esatte le date dei processi del Panama che io ho citate. Mi duole che il ministro guardasigilli non segua queste grandi questioni e questi grandi processi, che gli potrebbero essere di ammaestramento per gli opportuni provvedimenti, che fossero del caso. Ella, onorevole ministro, non ha che da an-

dare in biblioteca e riscontrare le date da me citate, e vedrà che sono esattissime; vedrà che gli arresti furono fatti al 16 dicembre 1892, il processo fu cominciato nei primi di dicembre e la sentenza è stata pronunziata già da tre mesi!

Non posso lasciar passare senza risposta ciò che ha detto l'onorevole ministro, il quale ha dichiarato che io aveva avuto torto nel portare alla Camera, dopo tanto tempo, quando più nulla c'era da sperare, tutte le calunnie e le insinuazioni che si erano sparse nel paese.

Io non ho portato qui nè insinuazioni nè calunnie, perchè ciò non è nelle mie abitudini; io ho accennato tutto ciò che la pubblica opinione ha sospettato pel modo irregolare col quale è stato istruito questo processo; ho accennato i sospetti che ha fatto nascere la condotta del Governo. Ella, onorevole ministro, aveva il diritto di confutare la mia opinione, di smentire i fatti da me citati con buone ragioni, ma non ha diritto di giudicare quello che debbo fare io; io le contesto altamente questo diritto; della mia condotta non domando consiglio che a me stesso e non ho bisogno di ricorrere a Lei. Se ho portato alla Camera questa questione, l'ho fatto perchè ho creduto di adempiere ad un dovere. Mi duole di non avere la sua approvazione, ma sono lieto che, forse avrò quella della Camera e dell'opinione pubblica. Finisco dicendo che se nulla c'è da sperare è anche meglio quando si può dire che nulla c'è da temere. (*Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto, al quale rivolgo la stessa preghiera di esser breve.

**Luzzatto Riccardo.** La Camera sa che io non ho fatto l'altro giorno un discorso, ma soltanto poche osservazioni.

Quindi non posso prendere per me nè le carezze, nè le asprezze dell'odierno discorso dell'onorevole ministro. Debbo fare ora una osservazione, che è quasi un fatto personale.

Pregai l'onorevole ministro d'avvisare ai mezzi per rialzare le condizioni materiali e morali della magistratura; parlai anche del modo di reclutare i magistrati, ed accennai ad un fatto per dimostrare che, pur troppo, non tutti sono all'altezza del loro ufficio.

Si assicuri l'onorevole ministro che le mie osservazioni non erano intese a provocare misure speciali, nè traslochi a carico di alcuni; che anzi aborro da simili mezzi.

L'onorevole ministro avrà rilevato dal contesto delle mie parole come io vorrei che il ministro non avesse alcuna ingerenza diretta nè sui traslochi, nè sulle promozioni, e nemmeno sulla elezione dei magistrati.

Ma finchè il ministro mantiene queste facoltà, che io deploro, non deve smentire il deputato, che afferma un fatto, dicendolo impreciso. Certamente avrei voluto che il ministro deplorasse che un magistrato si sia reso, non dirò colpevole, ma autore di un arresto illegale...

**Bonacci**, ministro di grazia e giustizia. Deploro l'equivoco!

**Luzzatto Riccardo**. Lo deplora ora!

Ebbene, onorevole ministro, non posso accettare la parola *equivoco*, perchè allora avrei equivocato anch'io narrando il fatto in forma assoluta; ma l'equivoco non c'è.

Secondo l'onorevole ministro, l'avvocato Gori sarebbe stato arrestato perchè si credeva che fosse recidivo, e si reputava perciò che non fosse a lui applicabile l'amnistia.

Ora, onorevole ministro, Ella insegna a noi tutti che non v'è recidiva fra delitto e contravvenzione; Ella insegna a noi tutti che il magistrato deve saperlo; Ella insegna a noi tutti che il pretore di Milano, il quale in altri recenti processi a carico dell'avvocato Gori aveva riconosciuto non essere egli recidivo, non doveva inventare la recidiva per arrestarlo due giorni prima del primo maggio. (Bravo! *all'estrema sinistra*).

**Chimirri**. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare.

**Chimirri**. Sono grato all'onorevole guardasigilli delle parole cortesi, e più ancora di aver ricordato la vivace discussione, ch'ebbe luogo fra noi l'anno scorso in occasione del bilancio di assestamento; e il nostro dissenso sul modo d'intendere ed applicare gli articoli 10 e 12 della legge del 1890.

La Camera fu allora del mio avviso, e l'onorevole ministro non solo vi si è conformato egli stesso, ma con la sua consueta lealtà, ha oggi francamente attestato che, nei limiti consentiti dalla legge, io feci quanto potevo e dovevo per migliorare gli stipendi della magistratura adibendovi tutte le economie, che si realizzarono durante il primo quadrimestre del 1892 con la soppressione di 271 preture.

In altro punto del suo discorso l'onorevole ministro, rispondendo al deputato Squitti,

esprese un giudizio assai severo intorno alla progettata fusione dell'Amministrazione del Fondo per il culto con quella del demanio dello Stato.

Il concetto di quella riforma fu annunziato da me nella seduta del 28 marzo 1892, ad occasione di una interpellanza dell'onorevole Indelli, per cui sento il dovere, non tanto di ribattere l'opinione del ministro, quanto di spiegare le ragioni che me l'avevano suggerito, perchè dalle parole dell'onorevole guardasigilli parmi che egli non abbia una notizia esatta di ciò, che noi intendevamo di fare. Infatti, se ho bene udito, egli crede che la riforma da noi ideata, consistesse nella confusione del patrimonio del Fondo per il culto con il demanio dello Stato. Ora l'intendimento nostro era tutt'altro.

Secondo l'attuale ordinamento la gestione dei demani dello Stato è divisa e frazionata fra vari Ministeri.

Avendo noi promesso di por mano seriamente alle riforme organiche e volendo mantenere la promessa, credemmo opportuno volgere innanzitutto i nostri studi alla semplificazione delle amministrazioni centrali col doppio scopo di sceverare il troppo e il vano, e di realizzare notevoli economie senza danno dei pubblici servizi.

A questo duplice intento risponde appunto la riforma di riunire in una sola Direzione generale l'amministrazione dei demani nazionali, ecclesiastici e civili, riforma da lungo tempo invocata, e di facile attuazione.

Perchè possiate giudicare dello scopo e della utilità della riforma, basterà che io vi legga i primi articoli dello schema che era stato da me preparato, di accordo col ministro del tesoro:

« Art. 1. È istituita, alla dipendenza del Ministero del tesoro, una Direzione generale dei demanii nazionali, ecclesiastici e civili.

« Art. 2. La Direzione generale dei demanii nazionali provvede:

1° A tutte le attribuzioni ora riservate alla Direzione generale del demanio, meno quelle delle tasse che passano al Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte — e del personale esterno che passano a quel Segretariato generale;

2° A tutte le attribuzioni ora disimpegnate dal Fondo per il culto;

3° All'esercizio della Regalia sui bene-

ficii conservati e relativa amministrazione nei periodi di vacanza.

« Nulla è variato (si badi bene) alle attribuzioni di giurisdizione, polizia e disciplina ecclesiastica, alla quale continuerà a provvedere il Ministero di grazia e giustizia e culti. »

Ed esplicando questo concetto negli articoli successivi soggiungevasi :

« Art. 8. Il bilancio della Direzione generale dei demanii, in appendice a quello del Ministero del tesoro, dovrà essere distinto in sezioni, cioè : 1° Demanio antico; 2° Asse ecclesiastico, compreso il patrimonio delle congregazioni religiose soppresse; 3° Fondo per il culto.

« Sarà perciò impiantata e mantenuta contabilità distinta e distinti gli inventari patrimoniali da allegarsi al bilancio. »

Era dunque una semplificazione di gestione e non una pericolosa confusione di patrimoni.

L'amministrazione del Fondo culto, affidata ad abilissimi funzionari, è andata senza dubbio migliorando di anno in anno; non era dunque sotto questo punto di vista che se ne proponeva la soppressione. Noi abbiamo invece considerato, che di fatto questa amministrazione si serve, per esigere le sue entrate, degli agenti del demanio.

Se le due gestioni si identificano in Provincia presso le intendenze di finanza, perchè devono poi dissociarsi giungendo al centro?

La necessità di una amministrazione autonoma e separata poteva giustificarsi quando furono fatte le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico per la molteplicità degli uffici e delle mansioni affidate al Fondo per il culto.

Ma, come l'amministrazione è ora ridotta, può senza danno, anzi con grande vantaggio della semplificazione dei servizi, aggregarsi e far tutt'una con la Direzione generale del Demanio.

Concentrando in una sola amministrazione tutti i Demanii si otterranno senza dubbio notevoli economie e semplicità di gestione.

Codesta riforma andava, secondo il mio disegno, completata con un radicale riordinamento degli economati, consigliato dall'esperienza e reso urgente dalle seguenti considerazioni.

Il provento degli spogli non supera le lire 819 mila. Sapete voi qual'è la spesa che si sostiene per amministrare questo fondo? Il personale, che vi è addetto, nel 1880 co-

stava 222 mila lire, nel 1886 la spesa salì a 422 mila lire; e 527 mila lire nel 1890.

A questa cifra bisogna aggiungere le pensioni che ammontavano in quell'epoca a 85 mila lire. Sicchè, tutto sommato, si ha una spesa di personale di 689 mila lire per amministrare un provento di 819 mila lire. Ma questo è poco: bisogna aggiungere le spese d'ufficio e di locali, che ammontano a 100 mila lire. Sicchè, tutto sommato, l'intero provento di 819 mila lire, depurato dalle spese di personale e d'ufficio, si riduce a 27 mila lire. Ora, o signori, dite se convenga, se è utile e vantaggioso mantenere un'amministrazione, che spende 800 mila lire per amministrarne 827. Ecco come si presenta la questione degli economati e la necessità di darle pronta soluzione.

Detto questo, io non mi indugio a confutare l'opinione manifestata oggi dall'onorevole ministro a questo riguardo, ma la Camera, spero, converrà meco nel giudicare sotto ogni aspetto opportune e vantaggiose le accennate riforme. Potrà utilmente discutersi del modo di attuarle, ma non si può discoscendere la bontà intrinseca di esse e degli intendimenti nostri.

E qui avrei finito; ma non posso lasciar cadere senza protesta alcune gravi parole sfuggite all'onorevole ministro nella fine del suo discorso, le quali credo siano andate oltre il suo pensiero. Egli, scagionandosi degli appunti mossi dal deputato De Bernardis alla politica ecclesiastica del Ministero, affermò che in fatto di regio patronato trovò le cose in uno stato miserando. Si era, egli disse, in piena abdicazione, ed è suo proposito far seguire una piena restaurazione.

L'onorevole ministro non ha chiaramente indicato il periodo di tempo a cui si riferivano le sue parole; ma avendo avuto l'onore di reggere prima di lui, sebbene per breve tempo, il Ministero di grazia e giustizia, sento di potere altamente affermare, senza tema di venir contraddetto, di aver sempre ad ogni occasione provveduto con piena e dignitosa fermezza alla tutela delle ragioni dello Stato ed all'esercizio dei diritti di regalia, osservando in questo come nella concessione degli *exequatur* le sagge e caute norme da parecchi anni introdotte e osservate dai miei predecessori. Le ho applicate con fermezza, ma evitando gli inutili attriti e le vane re-  
criminzioni, e non ho mai concesso l'*exe-*

quatur ad ecclesiastici, che nutrissero sentimenti ostili alle nostre istituzioni.

Ripensando a ciascuno dei miei atti ho piena coscienza di aver adempiuto scrupolosamente i doveri dell'ufficio provvedendo con mano salda, ma senza violenza, alla tutela dei diritti dello Stato e delle prerogative della Corona. (*Bravo!*)

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Io debbo una breve risposta alle osservazioni testè fatte dall'onorevole Chimirri.

Non c'è dubbio; egli ha esposto esattamente quello che era il concetto, accennato già dall'onorevole Squitti, della fusione della Direzione del Fondo per il culto con la Direzione del Demanio dello Stato, ed ha spiegato le ragioni che, secondo lui, consigliano codesta fusione.

Non è però esatto che quando ho parlato di questo argomento, io abbia accennato a confusione di patrimoni. Io non ho mai attribuito a coloro che patrocinavano quella vera o supposta riforma, il proposito di confondere il patrimonio del Fondo per il culto con quello dello Stato.

Per essere schietto però debbo dire che non credo quel loro disegno scevro di pericoli, perchè quando la fusione delle due Direzioni fosse avvenuta, e il patrimonio del Fondo per il culto fosse affidato all'Amministrazione del Demanio dello Stato, sarebbe molto più facile che ora non sia, la surrogazione di un debito dello Stato all'attuale patrimonio del Fondo per il culto.

Ricordo che nel 1866 per i gravi ed urgenti bisogni in cui si trovava lo Stato, esso mise le mani sopra una parte del patrimonio ecclesiastico, se ne servì, e più tardi la restituì.

Io quindi preferisco di continuare in quel provvido sistema immaginato da coloro che fecero le leggi eversive, e che mi pare più adatto alla conservazione di questo patrimonio alla sua destinazione.

Convengo con l'onorevole Chimirri sulla necessità di una riforma degli Economati; ma ad una radicale riforma degli Economati sarà possibile pensare solo quando, compiuta la liquidazione, si potrà e dovrà dare una sistemazione definitiva al residuo del patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi, ed

insieme ai beni che costituiscono la dote degli enti ecclesiastici conservati.

Se l'onorevole Chimirri era presente quando parlò l'onorevole De Bernardis, riconoscerà facilmente che sull'argomento della politica ecclesiastica e del patronato regio fui trascinato a viva forza e per necessità di legittima difesa.

È giusto fare una distinzione di tempi. Nel brevissimo periodo in cui l'onorevole Chimirri fu ministro di grazia e giustizia e dei culti, non avvennero i fatti ai quali accennai.

Ma dissi e mantengo che per provvedimenti di poco anteriori a quel tempo, dei diritti di patronato regio si era fatta una piena abdicazione.

Alla nomina, nella quale si esplica il patronato regio, era stata sostituita una semplice dichiarazione di gradimento della nomina, che si faceva altrove. Questo è lo stato delle cose che io trovai.

Io ho ristabilito la nomina, che è stata facilmente accettata dagli ecclesiastici i quali aspirano ad occupare le sedi vescovili di regio patronato. Il che dimostra che quell'atto di prodigalità era stato fatto senza alcuna ragione.

**Chimirri.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure. Ma la prego, onorevole Chimirri...

**Chimirri.** Rendo grazie all'onorevole guardasigilli per le sue franche dichiarazioni; non potevo aspettarmi meno dalla sua lealtà; perchè si può dissentire nelle opinioni politiche, ma non può essere dissenso fra noi su quanto concerne la tutela delle ragioni dello Stato, e dei diritti di regalia. In questo almeno i nostri sentimenti s'incontrano.

Non presumo certo d'infondere nell'onorevole ministro la persuasione, che io ho della bontà della riforma del Fondo per il culto, nè è questo il momento di discorrerne di proposito.

Piacemi soltanto rilevare che l'onorevole guardasigilli, se ho bene inteso le sue obiezioni, non ripudia la riforma perchè la reputi in sè stessa cattiva, ma pel timore che, confondendo le amministrazioni, possa in momenti di strettezze venir la tentazione al Governo di mettere le mani sul patrimonio del Fondo per il culto; e ricordò le prelevazioni fatte nel 1867 sulla Cassa ecclesiastica.

Ma questo esempio prova contro la tesi sostenuta dal ministro, avvegnachè esso prova

che, quando corrono pel paese tempi grossi e minacciosi, non è l'autonomia della gestione che faccia ostacolo a siffatti prelevamenti.

In simili circostanze il Governo provvede come meglio può alle pubbliche necessità.

**Presidente.** Dichiaro chiusa la discussione generale: passeremo alla discussione degli articoli. Leggo l'articolo 1°:

Art. 1°. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella A).

Leggo la tabella A, che fa parte integrante di questo articolo.

Tabella A.

Titolo I. Spesa ordinaria. Categoria. 1ª — *Spese effettive.* Spese generali. Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 573,987.69.

Capitolo 2. Ministero - Personale straordinario, lire 21,102.

Capitolo 3. Ministero - Spese d'ufficio, lire 35,412.85.

Capitolo 4. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti e loro famiglie, lire 155,000.

Capitolo 5. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari, lire 60,000.

Capitolo 6. Indennità di tramutamento, lire 85,000.

Capitolo 7. Indennità di supplenza e di missione, lire 160,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzo.

**Pozzo.** Io ho chiesto di parlare su questo capitolo per rivolgere una semplice preghiera all'onorevole ministro.

Ritengo che la somma stanziata in questo capitolo sia destinata, fra altro, alle indennità, che si corrispondono agli uditori giudiziari, quando nella qualità di vice-pretori sono addetti a preture fuori della loro ordinaria residenza.

Se così è, rivolgo viva preghiera all'onorevole ministro perchè voglia farsi carico della condizione anormalissima, in cui si trovano le preture di Biella e di Vercelli, per le quali, l'onorevole ministro ben lo ri-

corda, furono presentate replicate istanze, affinchè fosse applicato un vice pretore di carriera.

Le preture di Biella e di Vercelli, che sono sempre state importantissime, si trovano ora aggravate immensamente di lavoro, perchè in seguito alla soppressione di vicine preture ebbero aggregati interi mandamenti e parte di altri mandamenti.

L'onorevole ministro può consultare le statistiche, e vedrà che poche sono le preture dove vi sia tanto cumulo di procedimenti penali e civili, ed atti di giurisprudenza volontaria come presso le preture di Biella e di Vercelli, se si eccettuino le preture delle grandi città, dove naturalmente gli affari sono assai maggiori. Ma nelle preture delle grandi città, oltre il pretore, vi sono di solito, non uno, ma più vice pretori di carriera, perchè vi hanno ordinaria residenza e possono esservi applicati senza indennità di missione parecchi uditori giudiziari. Questo, invece, non succede nelle preture di Biella e di Vercelli. E parlando più specialmente di quella di Biella, della quale ho più precise informazioni, posso attestare che le cose sono al punto che dal giorno dell'assegnazione della causa a sentenza, al giorno della prolazione, passano sei, otto mesi, ed anche più. Cosicchè si può dire senza esagerazione, che colà oramai la giustizia non è più amministrata, tanto è l'arenamento ed il ritardo, che subiscono gli affari; e ciò, mi piace dirlo, nonostante lo zelo eccezionalissimo e le doti perspicue di quell'insigne magistrato.

Quindi prego l'onorevole ministro di prendere in considerazione questo stato anormale di cose, il quale, mentre nuoce all'interesse della giustizia, è anche di danno alla finanza dello Stato, perchè evidentemente si risolve in un minore introito di tasse di bollo e di registro.

Spero che l'onorevole ministro, dopo aver assunto precise informazioni, vorrà sollecitamente provvedere.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Non ho bisogno di assumere informazioni, perchè le ho già.

Le condizioni anormali, accennate dall'onorevole Pozzo, delle preture di Biella e di Ver-

celli, io le conosceva, e lo stesso onorevole Pozzo me ne aveva precedentemente parlato.

Quale il rimedio?

Quello indicato da lui, cioè di mandare a quelle preture un funzionario in missione di vice-pretore.

Ed io intendo di provvedere in questo modo.

Appena avrò a disposizione degli uditori giudiziari, ai quali io possa affidare queste missioni, l'onorevole Pozzo stia pur sicuro che le prime preture, alle quali provvederò, saranno quelle da lui accennate, e per le quali mi consta che siffatto provvedimento è veramente necessario.

**Pozzo.** Ringrazio l'onorevole ministro.

**Presidente.** Rimane approvato il capitolo 7 nello stanziamento proposto.

Capitolo 8. Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e riscontro delle spese di giustizia e per traduzione di documenti, lire 8,000.

Capitolo 9. Dispacci telegrafici governativi (*Spesa d'ordine*), lire 160,000.

Capitolo 10. Spese postali (*Spesa d'ordine*), lire 9,400.

Capitolo 11. Spese di stampa, lire 165,000.

Capitolo 12. Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria, lire 20,000.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 14. Spese casuali, lire 50,000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria.

— Capitolo 15. Magistrature giudiziarie - Personale (*Spese fisse*), lire 24,706,490.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Gabba.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tiepolo.

**Tiepolo.** Io faccio una breve, ma calorosa raccomandazione all'onorevole ministro guardasigilli, a favore dei funzionari delle cancellerie giudiziarie.

La condizione di questi funzionari, fino dal 1882, quando venne attuata la legge, che abolì i proventi delle cancellerie, fu resa molto grave.

L'onorevole guardasigilli d'allora, mentre si discuteva quella legge, riconoscendo la gravità di questa condizione, prometteva che

avrebbe provveduto a migliorarla per spirito di giustizia e di equità.

Quella promessa, ed altre, che furono fatte nello stesso senso successivamente, restarono però senza effetto; anzi da allora in poi si può dire che le condizioni dei funzionari delle cancellerie sono ancora peggiorate.

In seguito alla legge per la riduzione delle preture, con la quale venne limitato il campo delle aspirazioni ai gradi superiori, queste condizioni sono nuovamente peggiorate, specialmente pei gradi inferiori.

Nessuno può dubitare della importanza delle funzioni che il personale delle cancellerie giudiziarie adempie; così pure credo che nessuno possa dubitare che il trattamento, che è fatto a questo personale, specialmente di grado inferiore, sia, non solo impari alla importanza delle loro funzioni, ma anche alla dignità ed alle necessità della vita.

Vi sono centinaia di vice-cancellieri, i quali servono da quindici e venti anni, e devono vivere con lo stipendio di lire novantanove al mese.

Rinnovo dunque all'onorevole ministro quella raccomandazione, che più volte fu fatta in quest'Aula, ma sempre indarno, e cioè, che voglia provvedere alla sorte di questi funzionari, i quali si affidano al suo pietoso ed equo interessamento; perchè è richiesto da giustizia che essi possano ritrarre dall'esercizio delle loro funzioni quei mezzi, che siano corrispondenti alla loro dignità, e che valgano anche a metterli in condizione di saper resistere a qualsiasi possibile lusinga o tentazione.

**Presidente.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Riconosco l'importanza dell'ufficio che esercitano questi funzionari, e la triste condizione in cui essi versano.

Ma la difficoltà di provvedere è sempre la medesima, l'onorevole Tiepolo deve riconoscerlo; la mancanza dei mezzi.

Sono dolente di dovere ripetere sempre la medesima nenia; ma il fatto è questo, ed a me non è dato di mutarlo.

Di una cosa assicuro l'onorevole Tiepolo, e cioè, che se riuscirò ad ottenere economie in virtù delle sperate riforme, una parte di esse sarà destinata a migliorare le condizioni dei funzionari di cancelleria.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzo.

**Pozzo.** Ho constatato con vivo compiacimento che nella discussione generale di questo bilancio fu unanime l'accordo nello invocare dall'alta competenza e dalla ferma volontà dell'onorevole ministro l'applicazione di quelle riforme organiche, che, per ogni branca della pubblica amministrazione, formano uno dei capisaldi del programma del Ministero, e sono la ragione precipua, per la quale il Ministero trova largo appoggio in questa Camera.

Sono anche più lieto di aver sentito testè annunziare dall'onorevole ministro, che fra pochi giorni presenterà alla Camera un disegno di legge, già pronto, in cui le principali fra queste riforme organiche vengono applicate.

Da tutte queste riforme organiche, che, se bene ho compreso, consistono sostanzialmente nell'elevare la competenza dei pretori, nello istituire il giudice singolare avanti i tribunali per le decisioni di prima istanza, nel ridurre a tre i consiglieri avanti la Corte di appello per ogni sezione, deriveranno certamente forti economie, le quali saranno erogate a profitto della magistratura, affinché, senza aggravio del bilancio, venga fatto a questa un trattamento materiale e morale, che sia confacente all'altezza della missione, della funzione di Stato, che essa è chiamata ad adempiere, funzione che è la più elevata di tutte, quale è l'amministrazione della giustizia.

Per ottenere sempre più questo intento di costituire sopra lo stesso bilancio di grazia e giustizia un fondo di economie, che sia rivolto al miglioramento della classe dei magistrati, senza entrare (perchè sarebbe fuori di luogo) nella questione se debbano unificarsi le cassazioni, se debba applicarsi la terza istanza, o se debba mantenersi lo *statu quo*, lasciando anzi affatto impregiudicate queste questioni, mi permetto di sottoporre all'onorevole ministro una proposta intesa unicamente ad ottenere un'altra economia; ed è di vedere se non sia possibile eliminare l'intervento del Pubblico Ministero nei giudizi civili avanti le Corti di cassazione. Perchè io, per la poca esperienza acquistata nell'esercizio della mia professione, non mi sono mai persuaso della necessità di questo istituto; nè trovo ragione perchè questo istituto, che,

salvo in poche cause, fu soppresso avanti i tribunali e le Corti d'appello, sia ancor mantenuto in tutte le cause avanti le Corti di cassazione.

Certamente, se questo concetto trovasse nell'animo dell'onorevole ministro favorevole accoglimento, si potrebbe ricavare una grande economia, la quale, io credo, non tornerebbe a pregiudizio dell'amministrazione della giustizia.

Venendo più specialmente al capitolo, di cui ora si discute, rivolgerò un'altra preghiera all'onorevole ministro, ed è perchè nella revisione degli organici, a cui si dovrà procedere entro il 1895, voglia l'onorevole ministro tenere in maggior considerazione il tribunale di Biella, il quale viene secondo nella giurisdizione della Corte di appello di Torino, e voglia ristabilire il più sollecitamente possibile il posto di sostituto procuratore del Re, che nell'ultima revisione è stato soppresso, mi si permetta di dirlo, poco logicamente; perchè, mentre si riconosceva la necessità di aumentare il personale giudicante con un giudice di più, si è invece creduto di poter sopprimere il posto di sostituto procuratore del Re.

E dico poco logicamente, perchè pur troppo il tribunale di Biella non è soltanto aggravato di lavori civili, ma anche di lavori penali.

L'onorevole ministro conosce l'importanza di quel tribunale e spero vorrà provvedere in proposito; perchè, in seguito alla soppressione del posto di sostituto procuratore del Re, essendo impossibile che il procuratore del Re esaurisca tutte le funzioni del suo ufficio, viene oggi distratto dal Corpo giudicante ed applicato al Pubblico Ministero, uno di quegli aggiunti, che, in luogo di giudici, vengono assegnati al tribunale di Biella.

Poichè sono a parlare su questo capitolo, rivolgo all'onorevole ministro anche un'altra raccomandazione, nell'interesse generale dell'amministrazione della giustizia, benchè anche qui me ne porga occasione la condizione attuale, in cui si trova il tribunale di Biella, che attende la nomina del presidente e di un giudice; ed è che non si faccia soverchio uso del sistema di differire le surrogazioni dei magistrati, che vengono tramutati o promossi ad altre sedi, ciò che si fa, come è noto, non per ragioni di servizio, ma principalmente per ragioni di economia.

L'economia è certamente lodevolissima



cosa sempre, ma quando non torna a pregiudizio dell'amministrazione della giustizia; perchè, ritardando queste surrogazioni dei magistrati promossi o traslocati, gli affari restano arenati e questo arenamento non perdura solo per il periodo di tempo, in cui rimangono vacanti i posti, ma anche per molto tempo successivo.

Quindi spero che l'onorevole ministro vorrà accettare favorevolmente questa raccomandazione, che mi permetto di rivolgergli nell'interesse del retto funzionamento della giustizia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Tre cose mi domanda l'onorevole Pozzo; primo, che io studi se non convenga di sopprimere l'intervento del Pubblico Ministero nelle cause civili presso le Corti di cassazione; secondo, che nella revisione dei ruoli dei Tribunali e delle Corti di appello, che si deve compiere nel triennio dal giorno in cui entrò in esecuzione la legge del 30 marzo 1890, io ristabilisca il posto di sostituto procuratore del Re nel Tribunale di Biella; terzo, che le vacanze non si prolunghino soverchiamente per spirito di economia e con danno del servizio.

Quanto al primo desiderio espresso dall'onorevole Pozzo, dirò che se l'intervento del Pubblico Ministero alle udienze civili presso le Corti di cassazione, fosse oggi quello che era venticinque o trenta anni fa, non crederei discutibile la proposta dell'onorevole Pozzo.

Importantissimo era allora l'ausilio che recava il Pubblico Ministero alla magistratura giudicante nelle cause civili.

Non è già che oggi manchino d'importanza le conclusioni del Pubblico Ministero nelle cause civili davanti alle Corti di cassazione.

Ma un mutamento è avvenuto, specialmente dopo la legge che soppresse quasi interamente l'intervento del Pubblico Ministero alle udienze civili davanti ai Tribunali e alle Corti di appello. L'importanza delle conclusioni del Pubblico Ministero nelle cause civili davanti alle Corti di cassazione è senza dubbio diminuita.

Quindi ciò che sostiene l'onorevole Pozzo, è oggi discutibile, mentre prima non era.

In materia così grave ed importante na-

turalmente non posso assumere alcun impegno formale.

Dirò dunque in generale, che esaminerò questa e qualunque altra questione attinente alla semplificazione degli organismi giudiziari e delle loro funzioni, al duplice intento di migliorare il servizio e di trovare i fondi necessari ad elevare la condizione economica dei magistrati.

La legge del 30 marzo 1890 fu molto provvida allorchè, dopo aver dato al Governo la facoltà di modificare i ruoli dei Tribunali e delle Corti d'appello, stabilì che nel termine di un triennio i nuovi ruoli dovessero essere riveduti e corretti, ove ne fosse dimostrata la necessità.

Il Governo non mancherà di adempiere al dover suo; lo dico in generale, ed in particolare per ciò che concerne il Tribunale di Biella.

L'onorevole Pozzo parlava ad un convertito quando mi invitava a non abusare della facoltà, che ha il Governo, di tenere per qualche tempo i posti vacanti.

Nel passato anno in questo capitolo si era preveduta un'economia possibile di 700,000 lire per vacanze temporanee di posti. Ma, veduto in fatto che questa previsione era esagerata, e che a volerla mantenere ne avrebbero sofferto gl'interessi dell'amministrazione della giustizia, io ho ristabilito nel bilancio 300,000 lire, cosicchè l'economia è ridotta a 400,000 lire.

Vede dunque l'onorevole Pozzo che io mi sono preoccupato, e non da oggi, della necessità di non prolungare soverchiamente le vacanze dei posti.

**Presidente.** L'onorevole De Felice-Giuffrida ha facoltà di parlare.

**De Felice-Giuffrida.** Debbo ricordare all'onorevole ministro una sua promessa fattami nella discussione del precedente bilancio, e della quale pare che ora si sia dimenticato. Egli convenne allora che nell'applicazione della legge di soppressione delle preture molti errori si ebbero a lamentare, anche perchè il Ministero, che applicò quella legge, credette di comprendervi alcune preture, che non dovevano esservi comprese, e di non includervene altre, che dovevano esservi incluse. Egli ebbe allora la cortesia di rispondermi che a quegli errori avrebbe rimediato colla presentazione di un disegno di legge per la istituzione di sezioni di pretura.

Ora comprenderà l'onorevole ministro che, se errore vi è, è bene ripararvi presto. È necessario che ai Comuni, che furono ingiustamente colpiti dalla legge della soppressione delle preture, sia resa giustizia con la maggiore possibile sollecitudine.

Ricordi la promessa fatta in pro del comune di Misterbianco, e provveda.

Poichè ho facoltà di parlare, mi permetto di rivolgere un'altra preghiera all'onorevole ministro; e questa preghiera riguarda i portieri dei Tribunali e delle Corti d'appello. La Commissione ha riconosciuto la necessità di provvedere alla sorte di questi disgraziati paria della giustizia. Si è provveduto alla sorte dei magistrati, e si è fatto bene: i magistrati debbono essere bene retribuiti perchè possano amministrare con indipendenza la giustizia; ma deve pure pensarsi alla sorte di questi disgraziati, i quali non sono iscritti nel bilancio dello Stato, non hanno una nomina regolare, che li assicuri, e non hanno neppure una retribuzione, che valga a compensarli dell'opera lunga e faticosa da essi prestata all'amministrazione della giustizia. Se pensiamo a provvedere alla sorte dei giudici, pensiamo pure, e sollecitamente, ai poveri portieri.

Confidando quindi nella saviezza del ministro, sono certo che egli vorrà provvedere sollecitamente alla presentazione del disegno di legge relativo alle sezioni di pretura, perchè sarà questa la riparazione di un'ingiustizia, che lo stesso ministro ha riconosciuto; e sono certo ugualmente che vorrà provvedere sollecitamente alla sorte di questi disgraziati, che lavorano e che hanno pure diritto ad essere remunerati.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Io non sono caduto nella dimenticanza che mi attribuisce l'onorevole De Felice-Giuffrida.

Non ho riconosciuto che siano stati commessi tanti errori nella nuova circoscrizione mandamentale riformata in seguito alla legge del 30 marzo 1890; ho detto soltanto che può essere stato commesso qualche errore.

Ho detto ancora che per istituire quelle sezioni di pretura, nelle quali alcune popo- vedevano e vedono una riparazione sofferto per effetto della nuova cir- one, occorre una nuova legge.

ho dimenticato l'impegno assunto

allorchè dissi tutto questo. Perocchè ho già annunciato alla Camera che presenterò tra pochi giorni un disegno di legge per l'aumento della competenza dei pretori, per l'istituzione del giudice singolare in prima istanza, e per la riduzione del collegio presso le Corti di appello. In questo disegno di legge intendo inserire una disposizione analoga a quella dell'articolo 3 della legge del 30 marzo 1890, che dava facoltà al Governo del Re d'istituire con Decreto Reale sezioni di pretura.

Quanto alla sorte dei portieri, se n'è già parlato nella discussione generale.

Ho dichiarato che avrei desiderio vivissimo di provvedere immediatamente ad un miglioramento della loro condizione, ed ho accennata la ragione per la quale non posso immediatamente provvedere.

L'onorevole De Felice-Giuffrida la conosce; non mi obblighi a ripeterla ancora una volta.

Quando si avranno fondi provenienti dalle economie per effetto della sperate riforme, una parte di essi sarà certamente applicata al miglioramento della condizione dei portieri.

**Presidente.** Poichè vi sono ancora parecchi oratori iscritti su questo capitolo, il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Clementini a venire alla tribuna, per presentare una relazione.

**Clementini.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Condono delle penali e sovratasse per contravvenzioni alle leggi concernenti le tasse sugli affari, l'imposta di ricchezza mobile, e quella dei fabbricati.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Interrogazioni.

**Presidente.** Comunico alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno per sapere se al Ministero consta dei fatti, che ormai troppo spesso si verificano in un sobborgo di Pisa a scapito dell'ordine e della quiete pubblica, se

erede che l'autorità politica locale faccia interamente il suo dovere, e se il Governo pensa a provvedere.

« Morelli-Gualtierotti. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri di agricoltura e commercio e delle finanze per sapere se e quali provvedimenti intendano prendere per riparare alla crisi zolfifera.

« N. Colajanni, G. De-Felice Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze sui provvedimenti, che intende prendere per assicurare, a termine di legge, lo sgravio delle imposte ai coloni colpiti dalla grandine nella provincia di Foggia.

« Maury. »

I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sulle intenzioni, che egli abbia circa la istituzione di sezioni di pretura, e la modificazione della circoscrizione mandamentale.

« Gianolio, Marsengo - Bastia, Curioni, Tortarolo, Fasce, Chiapusso, Cavagnari. »

« I sottoscritti chiedono interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere, ora che è stata già eseguita l'ispezione disposta per i lavori del primo tronco della ferrovia Campobasso-Isernia, se e quali provvedimenti siano stati adottati per risolvere le questioni insorte con la Impresa costruttrice del detto primo tronco, in conseguenza delle quali l'opera non viene completata, sebbene sia già decorso il termine del contratto.

« De Salvio, Falconi. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere da lui quando intenda presentare il progetto di legge per le modificazioni alla tariffa doganale.

« Adamoli, Saporito. »

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole presidente del Consiglio sulla condotta dell'autorità politica di Messina, a proposito dello sciopero dei lavoratori di quel porto.

« De Felice-Giuffrida. »

Queste interrogazioni seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

La Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sull'elezione contestata del collegio di Nicastro.

Lasciando il solito intervallo, la discussione di questa elezione sarà iscritta nell'ordine del giorno per la seduta di venerdì.

La seduta termina alle 6.40.

#### *Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1. Interrogazioni.
2. Seguito della discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti: Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del fondo per il Culto, e dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1893-94. (27)

#### Discussione dei disegni di legge:

3. Svolgimento della seguente mozione dei deputati Costantini, Merzario, Marcora, Bassetti, Lagasi, Randaccio, Pais, Basini, Gallo N., Cucchi, Casana, Morelli-Gualtierotti, Galletti:

« Quando la Giunta per le elezioni deliberi l'invio all'autorità giudiziaria degli atti relativi ad una elezione, essa deliberazione abbia seguito immediato comunque il deputato proclamato rassegni la propria dimissione prima del giudizio della Camera. »

4. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1893-94. (28)

5. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1893-94. (32)

6. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1893-94. (30)

7. Sul tiro a segno nazionale. (113).
8. Reclutamento dell'esercito. (112).
9. Sulla elezione dei sindaci. (88).
10. Autorizzazione alle provincie di Lecce e Piacenza ed ai comuni di Brusaschetto, Camino, Castagnole, Monferrato, Castelvero d'Asti, Croce Mosso ed altri ad eccedere con

la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite triennale 1884-86. (151)

11. Affrancamento dei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni dovute al demanio dello Stato. (114).

12. Spesa straordinaria per l'adattamento del palazzo ex Contarini in Padova a sede della scuola di applicazione per gli ingegneri. (170)

13. Modificazioni degli articoli 2 ed 8 della legge 6 dicembre 1888 circa la ripartizione degli affari fra le due sezioni penali della

Corte di Cassazione in Roma (99-B) (*Emendato dal Senato*).

14. Aggregazione del Comune di Rocca di Cambio al mandamento di Aquila negli Abruzzi. (159).

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
*Direttore dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1893. — Tip. della Camera dei Deputati.